

PAX, Fondazione collettiva LPP

# **Disposizioni regolamentari generali**

con allegati

Edizione 01.2009



<b>Basi</b>	<b>3</b>	<b>Prestazioni in caso d'invalidità</b>	<b>12</b>
1. Generalità		10. Prestazioni in caso d'invalidità	12
1.1 Adesione	3	10.1 Principio	12
1.2 Certificato e piano di previdenza con spiegazioni	3	10.2 Incapacità di lavoro	12
1.3 Organizzazione della previdenza del personale	3	10.3 Invalidità, grado d'invalidità	12
2. Cerchia delle persone	3	10.4 Esonero dal pagamento dei contributi	12
2.1 Persone assicurate	3	10.5 Rendita d'invalidità	12
2.2 Persone non assicurate	3	10.6 Rendita per figli d'invalido	12
2.3 Persone impiegate a tempo determinato	3	10.7 Calcolo delle prestazioni	12
3. Copertura previdenziale	3	10.8 Modifica del grado d'invalidità	13
3.1 Inizio della copertura previdenziale	3	10.9 Ricaduta	13
3.2 Esame dello stato di salute	4	10.10 Cessazione delle prestazioni d'invalidità	13
3.3 Copertura previdenziale provvisoria	4	<b>Prestazioni in caso d'uscita</b>	<b>14</b>
3.4 Copertura previdenziale definitiva	4	11. Prestazioni in caso d'uscita	14
3.5 Riserva, rifiuto dell'ammissione nella previdenza professionale	4	11.1 Principio	14
3.6 Aumento delle prestazioni di previdenza	4	11.2 Ammontare della prestazione d'uscita	14
3.7 Fine della copertura previdenziale	4	11.3 Utilizzazione della prestazione d'uscita	14
4. Termini per la definizione del salario	5	11.4 Versamento in contanti della prestazione d'uscita	14
4.1 Salario di base	5	11.5 Restrizione del pagamento in contanti	14
4.2 Salario minimo per l'ammissione	5	11.6 Assicurazione suppletiva	14
4.3 Deduzione di coordinamento	5	11.7 Rimborso e compensazione	14
4.4 Salario di base coordinato	5	<b>Altre prestazioni di previdenza</b>	<b>15</b>
4.5 Salario LPP	5	12. Altre prestazioni di previdenza	15
4.6 Salario LAINF	5	12.1 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	15
4.7 Salario LAINF coordinato	5	12.2 Partecipazione alle eccedenze	15
4.8 Valori limite per l'invalidità parziale	5	12.3 Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata	15
5. Salario assicurato	5	12.4 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale - principio	15
5.1 Salario assicurato	5	12.5 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale - prillevo anticipato	15
5.2 Salario minimo assicurato	5	12.6 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale - costituzione in pegno	16
5.3 Adeguamenti del salario assicurato	5	<b>Fornitura delle prestazioni</b>	<b>17</b>
6. Salario assicurato per stabilire il contributo ai costi	5	13. Esigibilità e modalità di versamento	17
6.1 Principio	5	13.1 Versamento	17
6.2 Invalidità parziale	5	13.2 Beneficiari del pagamento	17
7. Avere di vecchiaia	6	13.3 Scadenza	17
7.1 Avere di vecchiaia	6	13.4 Versamento	17
7.2 Avere di vecchiaia alla fine di un anno civile in corso	6	13.5 Form della prestazione d'importo modesto	17
7.3 Avere di vecchiaia in caso di previdenza e di uscita	6	13.6 Luogo d'adempimento	17
7.4 Accrediti	6	<b>Coordinamento con le prestazioni di altri assicuratori</b>	<b>18</b>
7.5 Deduzioni	6	14. Coordinamento con altre assicurazioni sociali	18
7.6 Interessi sull' avere di vecchiaia	6	14.1 Principio	18
7.7 Avere di vecchiaia proiettato senza interessi	6	14.2 Riduzione della prestazione in caso di vantaggi ingiustificati	18
7.8 Avere di vecchiaia proiettato con interessi	6	14.3 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni o con l'assicurazione militare	18
<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>7</b>	14.4 Riduzione delle prestazioni in caso di colpa personale	18
8. Prestazioni di vecchiaia	7	14.5 Obbligo di prestazione anticipata e rimborso	18
8.1 Principio	7	<b>Finanziamento</b>	<b>19</b>
8.2 Prestazioni di vecchiaia PAX-Standard	7	15. Finanziamento delle prestazioni di previdenza	19
8.3 Prestazioni di vecchiaia per averi sul conto supplementare die previdenza per la vecchiaia PAX-Plus	7	15.1 Principio	19
8.4 Liquidazione in capitale secondo la LPP	7	15.2 Durata dell'obbligo di contribuzione	19
8.5 Pensionamento ordinario	8	15.3 Composizione dei contributi	19
8.6 Pensionamento anticipato	8	15.4 Fondi liberi dell'istituto di previdenza	19
8.7 Pensionamento differito	8	15.5 Riserva dei contributi del datore di lavoro	19
8.8 Rendita per figli di pensionato	8	15.6 Conto di garanzia	19
8.9 Termini	8	16. Acquisto volontario delle prestazioni regolamentari intere	19
<b>Prestazioni per i superstiti</b>	<b>9</b>	16.1 Principio	19
9. Prestazioni per i superstiti	9	16.2 Acquisto volontario delle prestazioni di PAX-Standard	19
9.1 Principio	9	16.3 Acquisto volontario delle prestazioni di PAX-Plus	20
9.2 Rendita per il coniuge e rendita per partner registrati	9	16.4 Conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus	20
9.3 Diritto alle prestazioni per i superstiti dopo il divorzio o lo scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata	10	16.5 Limitazioni dell'acquisto volontario delle prestazioni regolamentari interne	20
9.4 Rendita per partner (non per l'unione domestica registrata)	10		
9.5 Rendita per orfani	10		
9.6 Capitale di decesso	10		
9.7 Rimborso del contributo	10		
9.8 Beneficio	11		

<b>Disposizioni finali</b>	21	<b>6. Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione</b>	27
17. Disposizioni finali	21	6.1 Decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale	27
17.1 Cessione e costituzione in pegno	21	6.2 Informazione delle persone assicurate nonché dei beneficiari di rendite	27
17.2 Diritti nei confronti di terzi responsabili	21	6.3 Esecuzione	27
17.3 Protezione dei dati	21	<b>7. Procedura in casi particolari</b>	28
17.4 Prescrizione	21	7.1 Insolvibilità del datore di lavoro	28
17.5 Liquidazione parziale e totale	21	7.2 Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo	28
<b>18. Entrata in vigore</b>	21	7.3 Contributi arretrati	28
18.1 Entrata in vigore	21	<b>8. Disposizioni finali</b>	28
18.2 Modifica delle Disposizioni regolamentari generali	21	8.1 Partecipazione ai costi	28
18.3 Disposizioni transitorie	21	8.2 Casi non disciplinati	28
		8.3 Emanazione e adattamento del regolamento	28
<b>ALLEGATO 1</b>		<b>9. Entrata in vigore</b>	28
<b>Importi e tassi d'interesse</b>	22		
<b>ALLEGATO 2</b>		<b>ALLEGATO 5</b>	
<b>Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia</b>	23	<b>Atto di fondazione della PAX, Fondazione collettiva LPP, Basilea</b>	29
<b>ALLEGATO 3</b>		Art. 1 Nome	29
<b>Averi di vecchiaia e quadro delle prestazioni di vecchiaia</b>	25	Art. 2 Sede	29
<b>ALLEGATO 4</b>		Art. 3 Scopo	29
<b>Regolamento riguardante la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza PAX, Fondazione collettiva LPP</b>	26	Art. 4 Organi	29
1. Scopo e campo d'applicazione	26	Art. 5 Consiglio di fondazione	29
1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	26	Art. 5a Elezioni del Consiglio di fondazione (base)	29
1.2 Liquidazione totale della Fondazione	26	Art. 6 PAX	29
2. Presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	26	Art. 7 Commissione di previdenza	29
2.1 Presupposti per una liquidazione parziale	26	Art. 8 Ufficio di revisione e perito	29
2.2 Presupposto per la liquidazione totale	26	Art. 9 Patrimonio della Fondazione	30
2.3 Obbligo di notifica del datore di lavoro	26	Art. 10 Contabilità	30
3. Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza	26	Art. 11 Modificazione dell'atto di fondazione	30
3.1 Controllo ed accertamento dei presupposti	26	Art. 12 Scioglimento della Fondazione collettiva	30
3.2 Rinuncia all'esecuzione di una procedura	27	Art. 13 Scioglimento di una cassa di previdenza	30
4. Liquidazione parziale di un istituto di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda	27	Art. 14 Equiparazione dei sessi	30
4.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale	27	<b>ALLEGATO 6</b>	
4.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	27	<b>Regolamento dell'amministrazione della PAX, Fondazione collettiva LPP, Basilea</b>	31
4.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	27	1. Commissione paritetica di previdenza	31
5. Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza in caso di scioglimento del contratto d'adesione	27	1.1 Composizione	31
5.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale	27	1.2 Elezione dei rappresentanti dei lavoratori	31
5.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi	27	1.3 Riunioni, decisioni	31
5.3 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi	27	1.4 Compiti e obblighi	31
		1.5 Obbligo del segreto	31
		1.6 Responsabilità	31
		2. Modifica del regolamento	32
		3. Entrata in vigore	32
		4. Disposizione transitoria	32

### 1 Generalità

#### 1.1 Adesione

##### 1.1.1

Il datore di lavoro ha aderito mediante contratto alla PAX, Fondazione collettiva LPP (in seguito detta Fondazione), con lo scopo di assicurare la previdenza professionale.

##### 1.1.2

Le disposizioni regolamentari generali definiscono i diritti e gli obblighi della Fondazione, del datore di lavoro e delle persone assicurate o dei loro superstiti. I diritti che sorgono in base a queste disposizioni regolamentari generali possono essere fatti valere solo nei confronti della Fondazione.

#### 1.2 Certificato e piano di previdenza con spiegazioni

##### 1.2.1

All'inizio di ogni anno, la Fondazione emette secondo la cifra 2.1 un **certificato di previdenza** per ogni persona assicurata. I certificati di previdenza vengono inviati al datore di lavoro che li consegna alle persone assicurate.

##### 1.2.2

Nell'ambito delle successive disposizioni, le persone assicurate secondo la cifra 2.1 o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni indicate nel **documento "Piano di previdenza con spiegazioni"**. Viene garantito in ogni caso il versamento delle prestazioni minime legali secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e gli invalidi (in seguito detta LPP).

#### 1.3 Organizzazione della previdenza professionale

##### 1.3.1

Lo scopo della Fondazione è di gestire la previdenza professionale e di proteggere in questo modo le persone assicurate secondo la cifra 2.1 o i loro superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia, in caso di decesso e d'invalidità.

##### 1.3.2

La Fondazione è organizzata come Fondazione collettiva ed è iscritta nel registro della previdenza professionale presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

##### 1.3.3

Per ciascun datore di lavoro la Fondazione tiene una cassa di previdenza separata in cui si deve costituire una Commissione paritetica di previdenza. Inoltre si rimanda al Regolamento dell'amministrazione della Fondazione (cfr. Allegato 6).

##### 1.3.4

Per garantire le prestazioni assicurate, la Fondazione, in qualità di stipulante, e la PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Basilea (in seguito detta PAX), in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita. Il tariffario dell'assicurazione collettiva sulla vita, approvato dall'Ufficio federale delle assicurazioni private, costituisce la base di questo contratto.

### 2 Cerchia delle persone

#### 2.1 Persone assicurate

##### 2.1.1

Nella previdenza professionale sono ammessi tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro affiliato, che appartengono alla cerchia di persone indicata nel contratto d'adesione e che soddisfano le condizioni d'ammissione previste dal piano di previdenza assicurato; dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi decesso e invalidità, dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età anche per il rischio vecchiaia.

##### 2.1.2

I datori di lavoro indipendenti possono aderire facoltativamente alla cassa di previdenza in cui sono assicurati i loro dipendenti, se fanno parte della cerchia di persone indicata nel contratto d'adesione.

#### 2.2 Persone non assicurate

##### 2.2.1

Non sono ammessi nella previdenza professionale i lavoratori con un contratto di lavoro che dura al massimo tre mesi. Rimane riservata la cifra 2.3.

##### 2.2.2

Ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità, non sono ammesse nella previdenza professionale le persone con un grado d'invalidità minimo del 70% nonché le persone che secondo la cifra 8.5 hanno raggiunto l'età del pensionamento ordinario.

#### 2.3 Persone impiegate a tempo determinato

I lavoratori impiegati a tempo determinato soggiacciono alla previdenza professionale se

- il rapporto di lavoro viene prorogato senza interruzione oltre la durata di tre mesi. In questo caso il lavoratore è assicurato dal momento in cui è stata accordata la proroga;
- diversi impieghi successivi presso lo stesso datore di lavoro o impieghi per la stessa impresa di collocamento durano complessivamente più di tre mesi e se nessuna interruzione supera la durata di tre mesi: in questo caso il lavoratore è assicurato dall'inizio del quarto mese lavorativo complessivo; tuttavia, se prima dell'inizio del primo lavoro viene concordato che la durata dell'assunzione o dell'impiego è complessivamente superiore a tre mesi, il lavoratore è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro.

### 3 Copertura previdenziale

#### 3.1 Inizio della copertura previdenziale

##### 3.1.1

La copertura previdenziale nella misura delle prestazioni minime disposte dalla LPP (previdenza professionale obbligatoria) incomincia, considerando le cifre 3.3 e 3.4, con l'inizio del rapporto di lavoro, non prima però dell'inizio del contratto d'adesione.

##### 3.1.2

La copertura previdenziale che supera le prestazioni minime disposte dalla LPP (previdenza professionale estesa) inizia, considerando la cifra 3.3 e 3.4, con l'iscrizione e l'adempimento delle condizioni d'ammissione secondo il piano di previdenza assicurato, tuttavia non prima dell'inizio del rapporto di lavoro o dell'inizio del contratto d'adesione, a seconda di quale dei due eventi si verifica in data posteriore.

## 3.2 Esame dello stato di salute

### 3.2.1

Per le persone da assicurare che devono presentare le **informazioni personali** secondo la cifra 3.2.2, la Fondazione ha il diritto di effettuare un esame dello stato di salute.

### 3.2.2

Per l'ammissione nella previdenza, le seguenti persone da assicurare devono presentare le informazioni personali sul **formulario "Informazioni personali per la previdenza professionale"** messo a disposizione dalla Fondazione (disponibile anche in Internet):

- le persone che non devono essere obbligatoriamente assicurate secondo la LPP (per es. i datori di lavoro indipendenti),
- le persone che all'ammissione nella previdenza non sono pienamente capaci di guadagnare secondo la cifra 3.2.3,
- le persone per le quali un precedente istituto di previdenza ha imposto una riserva sullo stato di salute oppure
- le persone per le quali, secondo il piano di previdenza assicurato e il prodotto scelto, viene assicurata una rendita d'invalidità di almeno

CHF 25'000

CHF 25'000

CHF 40'000

BusinessComfort<sup>PMI</sup>  
BusinessForte<sup>PMI</sup>  
BusinessFlex<sup>PMI</sup>

### 3.2.3

Una persona da assicurare **non è pienamente capace di guadagnare**, se

- ha dovuto assentarsi completamente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute
- percepisce indennità giornaliera per malattia o infortunio
- è registrata come beneficiaria di una prestazione presso l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza professionale, l'assicurazione militare oppure presso un istituto analogo all'estero,
- percepisce una rendita per invalidità totale o parziale oppure
- per ragioni di salute non può più lavorare pienamente secondo la sua formazione e le sue capacità.

## 3.3 Copertura previdenziale provvisoria

### 3.3.1

Per le persone da assicurare obbligatoriamente, che devono presentare le **informazioni personali** secondo la cifra 3.2.2, sussiste una copertura previdenziale provvisoria nella misura delle prestazioni minime secondo la LPP.

### 3.3.2

La copertura provvisoria si estingue con l'entrata in vigore della copertura previdenziale definitiva.

## 3.4 Copertura previdenziale definitiva

### 3.4.1

Per le persone da assicurare che **non devono presentare le informazioni personali** secondo la cifra 3.2.2 la copertura previdenziale secondo il piano assicurato è definitiva.

### 3.4.2

Per le persone da assicurare che devono presentare le **informazioni personali** secondo la cifra 3.2.2 la Fondazione comunica per iscritto l'inizio e l'estensione della copertura previdenziale definitiva.

### 3.4.3

All'ammissione definitiva nella previdenza e in caso di modifica delle prestazioni previdenziali, la persona assicurata riceve un certificato di previdenza che contiene le indicazioni valide sulla sua previdenza professionale.

## 3.5 Riserva, rifiuto dell'ammissione nella previdenza professionale

### 3.5.1

Per i lavoratori da assicurare, che secondo la cifra 3.2.2 devono presentare le **informazioni personali**, la Fondazione può imporre una riserva di al massimo cinque anni per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità considerando le cifre 3.5.2 e 3.5.3.

### 3.5.2

Per i datori di lavoro indipendenti da assicurare, la Fondazione può imporre per ragioni di salute e per i rischi di decesso e invalidità

- una riserva di al massimo tre anni nella misura della previdenza professionale obbligatoria (viene computata una riserva imposta dall'istituto di previdenza precedente),
- una riserva per una durata illimitata nella misura della previdenza professionale estesa oppure rigettare l'assunzione in questa previdenza.

### 3.5.3

Per la copertura previdenziale acquisita mediante prestazioni di libero passaggio, in linea di principio, non viene imposta alcuna riserva sullo stato di salute, tuttavia la Fondazione riprende una riserva eventualmente imposta dall'istituto di previdenza precedente per la sua rimanente durata. Se nel periodo della riserva si verifica un sinistro sulla cui origine grava una riserva, le prestazioni rimangono ridotte anche dopo la scadenza del termine della riserva, fino alla decorrenza della durata della prestazione.

### 3.5.4

Sulla copertura previdenziale nella misura delle prestazioni minime legali secondo la LPP non può essere imposta alcuna riserva.

## 3.6 Aumento delle prestazioni di previdenza

### 3.6.1

In caso di aumento delle prestazioni di previdenza, la Fondazione si riserva di effettuare un esame dello stato di salute delle persone assicurate. In determinati casi la persona assicurata è tenuta a compilare il **formulario "Informazioni personali per la previdenza professionale"** (disponibile anche in Internet) su richiesta della Fondazione.

### 3.6.2

Inoltre valgono per analogia le disposizioni delle cifre da 3.2 a 3.5 per le prestazioni aggiuntive da assicurare.

## 3.7 Fine della copertura previdenziale

### 3.7.1

La copertura previdenziale termina con la cessazione del rapporto di lavoro, se non insorge o inizia nessun diritto alle prestazioni di previdenza. Inoltre la copertura previdenziale termina con la venuta meno dei presupposti previsti dalla legge per l'assoggettamento alla LPP o con la venuta meno delle condizioni d'ammissione secondo il piano di previdenza assicurato.

### 3.7.2

Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, la copertura previdenziale per i rischi decesso e invalidità permane fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il periodo massimo di un mese.

### 3.7.3

Con lo scioglimento del contratto d'adesione vengono sciolti i rapporti di assicurazione degli assicurati attivi, inclusi i beneficiari di prestazioni d'invalidità, e termina la copertura previdenziale. Se, in caso di scioglimento del contratto d'adesione da parte della Fondazione, non si possono sciogliere i rapporti di assicurazione dei beneficiari di rendite d'invalidità, la copertura previdenziale persiste nella misura delle relative disposizioni. Per i rapporti di assicurazione dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti, la copertura previdenziale permane nella misura delle relative disposizioni.

## 4. Termini per la definizione del salario

### 4.1 Salario di base

#### 4.1.1

Per i lavoratori il salario di base è il salario annuo soggetto all'AVS all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione (comprese le gratificazioni assegnate in anticipo e altre indennità regolari). Le parti di salario guadagnate presso altri datori di lavoro non vengono considerate.

#### 4.1.2

Per i lavoratori che sono impiegati da meno di un anno presso il datore di lavoro affiliato, e per i lavoratori il cui datore di lavoro si è affiliato alla Fondazione durante l'anno, il salario di base è il salario soggetto all'AVS all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione (comprese le gratificazioni assegnate in anticipo e altre indennità regolari) che essi percepirebbero se fossero occupati durante tutto l'anno. Le parti di salario guadagnate presso altri datori di lavoro non vengono considerate.

#### 4.1.3

Per i datori di lavoro indipendenti il salario di base è il reddito annuo soggetto all'AVS, comunicato all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione, che essi riscuotono nell'ambito dell'attività per la ditta affiliata. Non viene considerato il reddito annuo soggetto all'AVS che l'indipendente riscuote da altra attività indipendente o dipendente.

#### 4.1.4

Il salario di base è computato fino all'importo massimo previsto nel piano di previdenza assicurato (**salario di base computabile**), con riserva della cifra 4.8.

#### 4.1.5

Il salario di base massimo computabile secondo il piano di previdenza assicurato e il prodotto scelto corrisponde, con riserva della cifra 4.8:

a **5** volte il salario massimo secondo la **BusinessComfort<sup>PMI</sup>** LPP (cfr. Allegato 1)

a **7** volte il salario massimo secondo la **BusinessForte<sup>PMI</sup>** LPP (cfr. Allegato 1)

a **7** volte il salario massimo secondo la **BusinessFlex<sup>PMI</sup>** LPP (cfr. Allegato 1)

### 4.2 Salario minimo per l'ammissione

Il salario minimo per l'ammissione nella previdenza professionale è stabilito dal Consiglio federale (cfr. Allegato 1). Rimangono riservati gli importi limite in caso d'invalidità parziale secondo la cifra 4.8.

### 4.3 Deduzione di coordinamento

La deduzione di coordinamento è stabilita dal Consiglio federale (cfr. Allegato 1). Essa viene adeguata proporzionalmente al grado d'impiego secondo il piano assicurato. Rimangono riservati gli importi limite in caso d'invalidità parziale secondo la cifra 4.8.

### 4.4 Salario di base coordinato

Il salario di base coordinato corrisponde al salario di base meno la deduzione di coordinamento.

### 4.5 Salario LPP

Il salario LPP corrisponde al salario di base coordinato, limitato al salario coordinato massimo stabilito dal Consiglio federale (cfr. Allegato 1). Rimangono riservati gli importi limite in caso d'invalidità parziale secondo la cifra 4.8.

### 4.6 Salario LAINF

Il salario LAINF corrisponde al salario di base, limitato all'importo massimo stabilito dal Consiglio federale per il salario assicurato ai sensi della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (cfr. Allegato 1). Rimangono riservati gli importi limite in caso d'invalidità parziale secondo la cifra 4.8.

### 4.7 Salario LAINF coordinato

Il salario LAINF coordinato corrisponde al salario LAINF meno la deduzione di coordinamento.

### 4.8 Valori limite per l'invalidità parziale

Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità, gli importi limite delle cifre 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.6 sono ridotti come segue:

- di  $\frac{1}{4}$  con un diritto alla rendita AI di  $\frac{1}{4}$ ,
- di  $\frac{1}{2}$  con un diritto alla rendita AI di  $\frac{1}{2}$ ,
- di  $\frac{3}{4}$  con un diritto alla rendita AI di  $\frac{3}{4}$ .

In caso d'invalidità parziale il salario minimo assicurato secondo la LPP non viene ridotto.

## 5 Salario assicurato

### 5.1 Salario assicurato

Il salario assicurato è il salario indicato nel piano di previdenza assicurato.

### 5.2 Salario minimo assicurato

Il salario minimo assicurato è stabilito nel piano di previdenza assicurato e corrisponde almeno all'importo fissato dal Consiglio federale (cfr. Allegato 1).

### 5.3 Adeguamenti del salario assicurato

#### 5.3.1

In linea di principio gli adeguamenti del salario assicurato avvengono il 1° gennaio dell'anno civile. Per modifiche a partire dal 10% del salario annuo o da CHF 10'000, il salario assicurato può essere adeguato anche durante l'anno, su intesa tra il datore di lavoro, la persona assicurata e la Fondazione. Rimane riservato l'esame dello stato di salute secondo la cifra 3.2.

#### 5.3.2

In caso di temporanea diminuzione del salario durante l'anno civile a causa di malattia, infortunio, mancanza d'occupazione o per motivi simili, il salario annuo assicurato mantiene la sua validità almeno per il periodo di tempo in cui il datore di lavoro avrebbe l'obbligo di continuare a pagare il salario ai sensi dell'art. 324a CO. Su richiesta scritta della persona assicurata, il salario assicurato viene tuttavia ridotto. Ciò comporta una riduzione delle prestazioni assicurate, salvo che non subentri l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi a causa d'invalidità (cfr. cifra 10.4).

#### 5.3.3

In caso d'invalidità il salario assicurato rimane immutato. Un adeguamento del salario assicurato nell'ambito di una rimanente capacità di guadagno di grado superiore al 30% dipende dal risultato dell'esame dello stato di salute secondo la cifra 3.2.

## 6 Salario assicurato per stabilire il contributo ai costi

### 6.1 Principio

In linea di principio il contributo ai costi viene stabilito in base ai tassi di contribuzione ai costi e all'ammontare del salario assicurato secondo la cifra 5. Per determinare l'ammontare dei contributi minimi e massimi ai costi sussiste un **minimo** e un **massimo** per il salario assicurato. Il minimo corrisponde a  $\frac{1}{3}$  dell'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS (cfr. Allegato 1), il massimo a 6 volte l'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS (cfr. Allegato 1).

### 6.2 Invalidità parziale

Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità il salario minimo e massimo assicurato viene ridotto secondo la cifra 4.8. Sono eccettuate le persone che erano già invalide al momento dell'inizio del rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato.

## **7 Avere di vecchiaia**

### **7.1 Avere di vecchiaia**

L'avere di vecchiaia (cfr. Allegato 3, cifra 1) di una persona assicurata è composto da:

- l'avere di vecchiaia LPP e
- l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

### **7.2 Avere di vecchiaia alla fine di un anno civile in corso**

L'avere di vecchiaia (cfr. cifra 7.1) di una persona assicurata alla fine di un anno civile è composto da:

- l'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente,
- gli accrediti avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.4,
- dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.5,
- gli interessi per l'anno civile in corso considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi, e
- gli accrediti di vecchiaia per l'anno civile in corso, senza interessi.

### **7.3 Avere di vecchiaia in caso di previdenza e d'uscita**

L'avere di vecchiaia (cfr. cifra 7.1) di una persona assicurata, in caso di decesso, di pensionamento o d'uscita, è composto da:

- l'avere di vecchiaia alla fine dell'anno precedente,
- gli accrediti avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.4,
- dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.5,
- gli interessi pro rata temporis per l'anno civile in corso fino al momento del decesso, del pensionamento o dell'uscita, considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi, e
- gli accrediti di vecchiaia senza interessi pro rata temporis per l'anno civile in corso fino al momento del decesso, del pensionamento o dell'uscita.

### **7.4 Accrediti**

Sono considerati accrediti:

- le prestazioni di libero passaggio erogate,
- gli acquisti facoltativi secondo la cifra 16.2 e i riacquisti in seguito a divorzio oppure a scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata,
- i riporti di fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata, nonché
- i rimborsi di prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni secondo le cifre 12.5.5 e 12.5.6.

### **7.5 Deduzioni**

Sono considerati deduzioni:

- i riporti di fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata,
- i prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni secondo le cifre 12.4 e 12.5, nonché
- la parte dell'avere di vecchiaia che è stata utilizzata per il pensionamento parziale secondo la cifra 8.6 e 8.7.

Queste deduzioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia al momento del pagamento. Se esiste inoltre un avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2), le deduzioni vengono ripartite in modo proporzionale sulle parti secondo la cifra 7.1 e sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus secondo la cifra 16.4.

### **7.6 Interessi sull'avere di vecchiaia**

#### **7.6.1**

Sull'avere di vecchiaia LPP viene corrisposto un tasso d'interesse stabilito dalla Fondazione, pari almeno al tasso d'interesse stabilito dal Consiglio federale (cfr. Allegato 1).

#### **7.6.2**

Sull'avere di vecchiaia sovra obbligatorio viene corrisposto un tasso d'interesse stabilito dalla Fondazione (cfr. Allegato 1).

### **7.7 Avere di vecchiaia proiettato senza interessi**

L'avere di vecchiaia proiettato senza interessi viene calcolato dall'avere di vecchiaia alla fine dell'anno civile in corso (cfr. cifra 7.2) e dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al pensionamento ordinario, senza interessi.

### **7.8 Avere di vecchiaia proiettato con interessi**

L'avere di vecchiaia proiettato con interessi viene calcolato dall'avere di vecchiaia alla fine dell'anno civile in corso (cfr. cifra 7.2), compresi gli interessi fino al pensionamento ordinario, e dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età del pensionamento ordinario, compresi gli interessi.

### 8 Prestazioni di vecchiaia

#### 8.1 Principio

##### 8.1.1

Se una persona assicurata raggiunge l'età del pensionamento, sorge il diritto alle seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia di vecchiaia e rendita per figli di pensionato basate sull' avere di vecchiaia LPP
- ed eventualmente
- capitale di vecchiaia basato sull' avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

##### 8.1.2

Se una persona assicurata raggiunge l'età del pensionamento e se esiste un avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus secondo la cifra 16.4.2, sorge il diritto alle seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia di vecchiaia e rendita per figli di pensionato basate sull' avere di vecchiaia LPP, sull' avere di vecchiaia sovraobbligatorio nonché sull' avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus.

##### 8.1.3

All' entrata nella previdenza professionale la persona è assicurata nell' ambito della cifra 8.1.1 (PAX-Standard). Mediante un deposito sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifre 16.3 e 16.4), la persona è assicurata nell' ambito della cifra 8.1.2.

##### 8.1.4

Sussiste la possibilità di modificare la forma delle prestazioni di vecchiaia mediante diritti d' opzione (cfr. cifre 8.2.2, 8.2.3, 8.3.3 e 8.3.4 nonché il quadro nell' Allegato 3).

#### 8.2 Prestazioni di vecchiaia PAX-Standard

##### 8.2.1

Il diritto alla rendita di vecchiaia e a un eventuale capitale di vecchiaia sorge al momento del pensionamento.

##### 8.2.2

L' ammontare della **rendita di vecchiaia** è stabilito in base all' avere di vecchiaia LPP esistente al momento del pensionamento e all' aliquota di conversione minima legale (cfr. Allegato 2, scala 1 e 2). Su richiesta della persona assicurata, al posto della rendita di vecchiaia viene versato un capitale di vecchiaia (**opzione di capitale**) in base all' avere di vecchiaia LPP. In questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti alle prestazioni che risultano in base all' avere di vecchiaia LPP.

##### 8.2.3

L' ammontare del **capitale di vecchiaia** si calcola in base all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio esistente al momento del pensionamento. Con il prelievo di capitale cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti alle prestazioni che potrebbero risultare in base all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Su richiesta della persona assicurata, al posto del capitale di vecchiaia viene versata una rendita di vecchiaia (**opzione di rendita**) in base all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio e all' aliquota di conversione sovraobbligatoria (cfr. Allegato 2, scala 3 e 4).

##### 8.2.4

Per l' opzione del pagamento di capitale, le persone assicurate coniugate o che vivono in una unione domestica registrata devono ottenere l' approvazione scritta del coniuge, del partner registrato o della partner registrata.

##### 8.2.5

La persona assicurata deve avere presentato alla Fondazione una richiesta per l' opzione di capitale o di rendita secondo la cifra 8.9 e al momento della richiesta deve essere completamente capace di guadagnare.

#### 8.3 Prestazioni di vecchiaia per averi sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus

##### 8.3.1

Il diritto alla rendita di vecchiaia secondo la cifra 8.1.2 sorge al momento del pensionamento.

##### 8.3.2

L' ammontare della **rendita di vecchiaia** è stabilito:

- in base all' avere di vecchiaia LPP esistente al momento del pensionamento e all' aliquota di conversione minima legale secondo l' Allegato 2, scala 1 e 2, e
- in base all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio esistente al momento del pensionamento e all' aliquota di conversione sovraobbligatoria (cfr. Allegato 2, scala 3 e 4) nonché all' aliquota di conversione risultante dall' avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2). L' aliquota di conversione applicata corrisponde al massimo all' aliquota di conversione minima legale, secondo l' Allegato 2, scala 1 e 2.

##### 8.3.3

Su richiesta della persona assicurata, al posto della rendita di vecchiaia viene versato un **capitale di vecchiaia (opzione di capitale)**. In questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti. Il capitale di vecchiaia corrisponde all' avere di vecchiaia (cfr. cifra 7.1) e all' avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2) al momento del pensionamento.

##### 8.3.4

La persona assicurata può **limitare l' opzione di capitale**:

- all' avere di vecchiaia LPP; in questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti alle prestazioni che risultano in base all' avere di vecchiaia LPP, oppure
- all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio, compreso l' avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus. In questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti alle prestazioni che risultano in base all' avere di vecchiaia sovraobbligatorio nonché all' avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus.

##### 8.3.5

Per l' opzione del pagamento di capitale, le persone assicurate coniugate o che vivono in una unione domestica registrata devono ottenere l' approvazione scritta del coniuge, del partner registrato o della partner registrata.

##### 8.3.6

La persona assicurata deve avere presentato alla Fondazione un' opzione di capitale secondo la cifra 8.9 e al momento della richiesta deve essere completamente capace di guadagnare.

#### 8.4 Liquidazione in capitale secondo la LPP

##### 8.4.1

La persona assicurata può prelevare una somma pari a un quarto del suo avere di vecchiaia LPP come versamento di capitale unico. Tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti si riducono in misura corrispondente al prelievo.

#### 8.4.2

Per l'opzione del pagamento di capitale, le persone assicurate coniugate o che vivono in una unione domestica registrata devono ottenere l'approvazione scritta del coniuge, del partner registrato o della partner registrata.

#### 8.4.3

La persona assicurata deve avere presentato una richiesta alla Fondazione secondo la cifra 8.9 e al momento della richiesta deve essere completamente capace di guadagnare.

---

### 8.5 Pensionamento ordinario

Il pensionamento ordinario avviene all'**età ordinaria di pensionamento**. Un uomo assicurato raggiunge l'età di pensionamento il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età e una donna assicurata il primo giorno del mese successivo al compimento del 64° anno d'età.

---

### 8.6 Pensionamento anticipato

#### 8.6.1

Il pensionamento anticipato al 100% o al 50% è possibile al più presto cinque anni prima del pensionamento ordinario. A questa data la persona assicurata può ricevere l'intera prestazione di vecchiaia o la metà. A questo scopo, considerando la cifra 8.9, si deve presentare alla Fondazione una richiesta scritta con attestato dello scioglimento del rapporto di lavoro (per il 100%) o conferma della riduzione dell'impiego collegata a una riduzione dell'ultimo salario annuo di almeno un terzo (per il 50%).

#### 8.6.2

La prestazione di vecchiaia si calcola come per il pensionamento ordinario in base all'avere di vecchiaia (cfr. cifra 7.3) esistente al momento del pensionamento anticipato, ma si riducono le aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia (cfr. Allegato 2).

#### 8.6.3

Con il pensionamento anticipato al 100% termina l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso di invalidità. In caso di pensionamento parziale al 50% l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso di invalidità si riduce in misura corrispondente. Ciò vale anche per un eventuale capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza.

---

### 8.7 Pensionamento differito

#### 8.7.1

Il pensionamento ordinario può essere differito al 100% o al 50%, se la persona assicurata presenta una richiesta secondo la cifra 8.9, e se al momento della richiesta è pienamente capace di guadagnare. Questa richiesta deve contenere l'approvazione scritta del datore di lavoro. Si può differire l'intera prestazione di vecchiaia se la persona assicurata continua a percepire dal datore di lavoro affiliato un salario soggetto all'AVS, il cui importo corrisponde almeno a due terzi del salario annuo percepito all'età del pensionamento ordinario. Si può differire la metà della prestazione di vecchiaia se la per-

sona assicurata continua a percepire dal datore di lavoro affiliato un salario soggetto all'AVS, il cui importo corrisponde almeno a un terzo del salario annuo percepito all'età del pensionamento ordinario.

#### 8.7.2

Il pensionamento può essere differito al massimo fino al primo giorno del mese successivo al compimento dei 70 anni. Se si desidera una fine anticipata del differimento, si deve presentare una richiesta alla Fondazione secondo la cifra 8.9.

#### 8.7.3

Al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario termina l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso d'invalidità e a un eventuale capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza.

#### 8.7.4

La prestazione di vecchiaia si calcola come per il pensionamento ordinario in base all'avere di vecchiaia (cfr. cifra 7.3) esistente al momento del pensionamento differito, ma si adeguano le aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia (cfr. Allegato 2).

#### 8.7.5

Rimane valida una richiesta per l'opzione di capitale e/o di rendita presentata prima dell'età di pensionamento ordinario.

---

### 8.8 Rendita per figli di pensionato

#### 8.8.1

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio al quale spetterebbe una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni della cifra 9.5 sono applicabili per analogia. L'ammontare della rendita annua per figli di pensionato si basa sull'importo della rendita di vecchiaia versata.

#### 8.8.2

Se esiste contemporaneamente il diritto a una rendita per figli d'invalido, viene pagata la più alta delle due rendite.

---

### 8.9 Termini

Al più tardi entro sei mesi dall'insorgere dell'evento desiderato, devono essere presentate per iscritto le seguenti richieste:

- richiesta di pensionamento anticipato (incl. attestato o conferma secondo la cifra 8.6.1)
- richiesta di pensionamento differito (cfr. cifra 8.7.1)
- richiesta di terminazione del differimento (cfr. cifra 8.7.2)
- opzione di capitale (cfr. cifra 8.2.2, 8.3.3 e 8.3.6)
- opzione di rendita (cfr. cifra 8.2.3)
- liquidazione in capitale secondo la LPP (cfr. cifra 8.4.3).

### 9 Prestazioni per i superstiti

#### 9.1 Principio

##### 9.1.1

In caso di decesso della persona assicurata, sorge il diritto alle seguenti prestazioni

- **rendita per il coniuge, per il/la partner registrato/a**
- **rendita per partner**
- **rendita per orfani**
- **capitale di decesso**

secondo il piano di previdenza assicurato.

##### 9.1.2

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste se la persona assicurata

- era assicurata al momento del decesso o all'insorgere dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso, o
- a causa di un difetto di nascita, all'inizio di un'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro di grado pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso, era assicurata almeno al 40%, o
- è divenuta invalida quando era minorenni e quindi all'inizio dell'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso, era assicurata almeno al 40%, o
- al momento del decesso percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

##### 9.1.3

Il diritto alle prestazioni per i superstiti insorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto con la terminazione della continuazione dell'intero pagamento del salario.

##### 9.1.4

Il coordinamento delle prestazioni della previdenza professionale per i superstiti con le prestazioni di altre assicurazioni sociali è regolato alla successiva cifra 14.

#### 9.2 Rendita per il coniuge e rendita per partner registrati

##### 9.2.1

La partner registrata o il partner registrato superstite ha lo stesso stato giuridico del coniuge superstite. Le cifre da 9.2.2 a 9.2.9 valgono per analogia anche per la partner registrata o il partner registrato superstite.

##### 9.2.2

Al decesso di una persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una rendita secondo il piano di previdenza assicurato.

##### 9.2.3

Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata deceduta, la rendita per il coniuge viene ridotta dell'1% del suo importo totale per ogni anno o frazione d'anno che eccede la differenza di dieci anni.

##### 9.2.4

Se il matrimonio è contratto dopo il compimento del 65° anno d'età della persona assicurata, la rendita viene ridotta alla seguente percentuale:

- matrimonio durante il 66° anno d'età: 80%
- matrimonio durante il 67° anno d'età: 80%
- matrimonio durante il 68° anno d'età: 40%
- matrimonio durante il 69° anno d'età: 20%
- matrimonio dopo il compimento del 69° anno d'età: 0%

All'occorrenza la rendita ridotta in seguito a una grande differenza d'età (cfr. cifra 9.2.3) viene moltiplicata per questo tasso.

##### 9.2.5

Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 65° anno d'età e se al momento del matrimonio essa soffriva di una malattia grave o delle conseguenze di un infortunio, che dovevano esserle note, non viene versata alcuna rendita per il coniuge, se la persona assicurata muore entro i due anni successivi al matrimonio a causa di questa malattia o delle conseguenze dell'infortunio.

##### 9.2.6

Se in caso di decesso della persona assicurata la rendita regolamentare per il coniuge viene ridotta oppure decade completamente secondo le precedenti disposizioni, sussiste almeno un diritto alla rendita secondo la LPP, a condizione che il coniuge superstite

- a) debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio o
- b) abbia compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

Se il coniuge superstite non soddisfa né il requisito alla lettera a) né alla lettera b), ha diritto a una liquidazione in capitale unica pari all'importo di tre rendite annue intere secondo la LPP.

##### 9.2.7

Invece della rendita, il coniuge superstite può richiedere una liquidazione in capitale. Prima del primo pagamento della rendita, l'avente diritto deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta. L'ammontare della liquidazione in capitale si basa sul tariffario dell'assicurazione collettiva sulla vita.

##### 9.2.8

Il diritto alla rendita per i coniugi si estingue se l'avente diritto si risposa prima di aver compiuto il 45° anno d'età. Al suo posto il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione in capitale dell'ammontare di tre rendite annue per il coniuge. Il versamento può essere richiesto alla Fondazione entro un anno dal nuovo matrimonio. Se non viene inoltrata alcuna richiesta di versamento, nasce l'aspettativa della riattivazione del versamento della rendita per il coniuge in caso di scioglimento del nuovo matrimonio. Se il nuovo matrimonio viene contratto dopo il compimento del 45° anno d'età, la rendita per il coniuge viene pagata vita natural durante.

##### 9.2.9

Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso della persona avente diritto.

##### 9.2.10

Per i mariti di beneficiarie di rendite di vecchiaia o d'invalidità già in corso al 31.12.2004 sussiste solo un diritto a una rendita per vedovi secondo la LPP.

##### 9.2.11

Per i partner registrati e di beneficiari o beneficiarie di rendite di vecchiaia o d'invalidità già in corso al 31.12.2006 sussiste solo un diritto a una rendita per partner registrati secondo la LPP.

---

### 9.3 Diritto alle prestazioni per i superstiti dopo il divorzio o lo scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata

#### 9.3.1

Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge divorziato viene equiparato al coniuge superstite, a condizione che

- il matrimonio sia durato almeno dieci anni e
- nella sentenza di divorzio sia stata accordata al coniuge divorziato una rendita o una liquidazione in capitale al posto di una rendita vitalizia.

#### 9.3.2

Le disposizioni alla cifra 9.2 sono applicabili per analogia. Un'eventuale rendita viene ridotta inoltre di quell'importo che, unitamente alle prestazioni di altre assicurazioni sociali, supera il diritto sancito dalla sentenza di divorzio.

#### 9.3.3

Le cifre 9.3.1 e 9.3.2 valgono per analogia per l'unione domestica registrata sciolta giudiziarmente.

---

### 9.4 Rendita per partner (non per l'unione domestica registrata)

#### 9.4.1

Il partner, anche in un rapporto omosessuale, è equiparato al coniuge per quanto riguarda il diritto alla rendita, se sono soddisfatte in modo cumulativo le condizioni seguenti.

- La persona assicurata e la persona avente diritto non sono sposate o non vivono in una unione domestica registrata.
- Non sussiste nessuna delle relazioni di parentela indicate nell'art. 95 del Codice civile (CC).
- È dimostrato che durante gli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata i due partner hanno vissuto ininterrottamente nella stessa comunità domestica oppure, per una convivenza di durata più breve, il partner superstite provvede al sostentamento di uno o più figli comuni.
- Il decesso prima del pensionamento non deve essere dovuto a infortunio.

La persona assicurata e il suo partner devono confermare alla Fondazione l'esistenza di un legame di convivenza per mezzo di un **formulario** messo a disposizione della Fondazione stessa (disponibile anche in Internet). Questa dichiarazione costituisce il requisito per il diritto e deve pervenire alla Fondazione quando **la persona assicurata è ancora in vita**.

#### 9.4.2

I requisiti per il diritto devono essere soddisfatti al momento del decesso della persona assicurata. Spetta al partner dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per il diritto.

#### 9.4.3

Se la convivenza viene sciolta, la persona assicurata deve informarne immediatamente la Fondazione. In caso di scioglimento del legame di convivenza, cade il diritto a una rendita per partner.

#### 9.4.4

La persona avente diritto a una rendita per partner deve informare la Fondazione se si sposa o se inizia una unione domestica registrata o una nuova convivenza. Il diritto a una rendita per partner si estingue con il matrimonio, la registrazione di una unione domestica, l'inizio di una nuova convivenza o il decesso della persona avente diritto.

#### 9.4.5

Se la persona avente diritto percepisce una rendita per vedova e vedovo o una rendita per partner registrato dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o una rendita per il coniuge, per partner registrato o una rendita per partner da un altro istituto di previdenza, queste prestazioni sono computate alla rendita per partner da versare. Inoltre sono computati gli eventuali pagamenti di sos-

tentamento da una sentenza di divorzio o da uno scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata.

#### 9.4.6

Le disposizioni secondo le cifre da 9.2 a 9.2.5 sono applicabili per analogia.

#### 9.4.7

Per i partner di beneficiari e di beneficiarie di rendite di vecchiaia o d'invalidità già in corso al 31.12.2004, non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

---

### 9.5 Rendita per orfani

#### 9.5.1

In caso di decesso di una persona assicurata, a ogni figlio che ne ha diritto spetta una rendita secondo il piano di previdenza assicurato.

#### 9.5.2

Hanno diritto alla rendita per orfani i seguenti figli della persona assicurata:

- i figli secondo l'art. 252 del Codice civile (CC),
- gli affiliati, se sono stati accolti gratuitamente dalla persona assicurata deceduta allo scopo di fornire loro cura ed educazione continuativa, e
- i figliastri al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto completamente o in modo preponderante.

#### 9.5.3

La rendita per orfani viene pagata fino al decesso del figlio, al massimo fino al compimento del suo 18° anno d'età. Se un figlio ha raggiunto o superato il 18° anno d'età, sussiste ugualmente il diritto a una rendita per orfani

- finché il figlio è agli studi e non esercita nel contempo un'attività prevalentemente lucrativa, al massimo però fino al compimento del 25° anno d'età,
- finché il figlio è invalido, a condizione che l'invalidità sia sorta prima del compimento del 25° anno d'età e che il figlio non percepisca alcuna rendita d'invalidità dalla previdenza professionale, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare; l'ammontare della rendita viene stabilito in rapporto al grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità del figlio cambia, la rendita viene adeguata in misura corrispondente. Se l'aumento del grado è dovuto a una invalidità insorta dopo il compimento del 25° anno d'età, non sussiste alcun diritto a un aumento. Il diritto cessa quando il grado d'invalidità del figlio scende sotto il 40% o al decesso del figlio.

---

### 9.6 Capitale di decesso

#### 9.6.1

Al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento, i superstiti hanno diritto a un capitale di decesso, a condizione che ciò sia previsto nel piano di previdenza assicurato.

#### 9.6.2

Il diritto dei superstiti sussiste indipendentemente dal diritto delle successioni ed è disciplinato secondo le disposizioni del beneficio definite alla cifra 9.8.

---

### 9.7 Rimborso del contributo

#### 9.7.1

Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sorge alcun diritto a una rendita per il coniuge, una rendita per partner registrato o una rendita per partner, viene versato l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso (cfr. cifra 7.3) e un'eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2), con riserva della cifra 9.8.1 lettera h) (rimborso del contributo).

### 9.7.2

Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sorge un diritto a una rendita per il coniuge, una rendita per partner registrato o una rendita per partner, il rimborso del contributo è esigibile a condizione che l' avere di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso (cfr. cifra 7.3) superi il valore attuale della rendita per il coniuge, per partner registrato o per partner con inizio immediato. Il rimborso del contributo corrisponde in questo caso alla differenza tra l' avere di vecchiaia accumulato e il valore attuale della rendita per il coniuge, per partner registrati o per partner, compreso un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2).

### 9.7.3

Le prestazioni al coniuge divorziato o all'ex partner registrato o registrata vengono compensate con il rimborso del contributo.

### 9.7.4

Il diritto dei superstiti sussiste indipendentemente dal diritto delle successioni ed è disciplinato secondo le disposizioni del beneficio definite alla cifra 9.8.

## 9.8 Beneficio

### 9.8.1

Hanno diritto al capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza o al rimborso del contributo:

- a) il coniuge superstite o la partner registrata o il partner registrato superstite,
- b) in sua mancanza: i figli aventi diritto alla rendita secondo la cifra 9.5, in parti uguali,
- c) in loro mancanza: il partner convivente avente diritto alla rendita secondo la cifra 9.4,
- d) in sua mancanza: le persone al cui sostentamento la persona deceduta ha provveduto in misura considerevole, in parti uguali,
- e) in loro mancanza: gli altri discendenti diretti, in parti uguali,
- f) in loro mancanza: i genitori, in parti uguali,
- g) in loro mancanza: i fratelli e le sorelle, in parti uguali,
- h) in loro mancanza: gli altri eredi legittimi, in parti uguali, ad esclusione degli enti pubblici. In questo caso però l'importo da versare si riduce come segue:
  - rimborso del contributo: la metà dell' avere di vecchiaia, tuttavia almeno i contributi e i versamenti finanziati dal lavoratore
  - capitale di decesso secondo il piano di previdenza: la metà.

In deroga a ciò la persona assicurata può scegliere liberamente l'ordine delle lettere a), b) e c). Questa decisione deve essere comunicata per iscritto alla Fondazione quando **la persona assicurata è ancora in vita**.

### 9.8.2

Le parti del capitale di decesso, se assicurato, o del rimborso del contributo che non possono essere pagate per mancanza d' aventi diritto, sono assegnate ai fondi liberi della cassa di previdenza.

### 10 Prestazioni in caso d'invalidità

#### 10.1 Principio

##### 10.1.1

Prima di raggiungere l'età di pensionamento anticipata o ordinaria sono assicurate le seguenti prestazioni d'invalidità secondo il piano di previdenza assicurato:

- **esonero dal pagamento dei contributi**
- **rendita d'invalidità**
- **rendita per figli d'invalido.**

##### 10.1.2

Sussiste un diritto all'**esonero dal pagamento dei contributi** se la persona assicurata ha un grado di incapacità di lavoro pari almeno al 40% ed era assicurata al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro.

##### 10.1.3

Un diritto alla **rendita per invalidi e alla rendita per figli d'invalido** sussiste se la persona assicurata

- è invalida almeno al 40% ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità ed era assicurata al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, o
- a causa di un difetto di nascita, all'inizio di un'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro di grado pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurata almeno al 40%, o
- è divenuta invalida quando era minorenni e quindi all'inizio dell'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurata almeno al 40%.

##### 10.1.4

Il coordinamento delle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale con le prestazioni di altre assicurazioni sociali è regolato alla successiva cifra 14.

#### 10.2 Incapacità di lavoro

L'incapacità di lavoro è l'incapacità totale o parziale di esercitare un lavoro ragionevole nella professione o nel settore di attività finora svolta, dovuta a un pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica.

#### 10.3 Invalidità, grado d'invalidità

##### 10.3.1

L'invalidità sussiste se la persona assicurata è invalida ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità. Invalidità è l'incapacità di guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata, che può essere causata da difetti di nascita, malattia o infortunio. L'invalidità è data nel momento in cui si raggiunge il tipo e la gravità richiesta per motivare il diritto alle relative prestazioni.

##### 10.3.2

Il grado d'invalidità è accertato dalla Fondazione ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità in base alla perdita di guadagno subita. Di regola la Fondazione riconosce il grado d'invalidità stabilito dall'assicurazione federale per l'invalidità.

#### 10.4 Esonero dal pagamento dei contributi

##### 10.4.1

Per garantire le prestazioni per i superstiti, la rendita d'invalidità e per figli d'invalido, e per continuare ad accumulare l'aver di vecchiaia, sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. Esso inizia non appena l'incapacità di lavoro è perdurata ininterrottamente con un grado pari almeno al 40% durante un periodo d'attesa di tre mesi.

##### 10.4.2

L'esonero si basa sul grado d'invalidità secondo la cifra 10.3.2. Fino alla determinazione definitiva dell'invalidità secondo la cifra 10.3.2 ci si basa provvisoriamente sul grado dell'incapacità di lavoro. La misura dell'esonero dal pagamento dei contributi viene calcolata analogamente alla graduazione delle rendite la cifra 10.7. dopo la determinazione definitiva dell'invalidità.

#### 10.5 Rendita d'invalidità

##### 10.5.1

In caso di malattia il diritto a una rendita d'invalidità inizia al più presto quando

- la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli articoli 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (in seguito denominata LAI) e
- se sono esaurite le indennità giornaliere, pari almeno all'80% della perdita di salario, erogate per almeno 24 mesi dall'assicurazione di indennità giornaliera di malattia tenuta alla prestazione, al cui finanziamento il datore di lavoro contribuisce per almeno la metà.

##### 10.5.2

Se non dovesse esistere un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo la cifra 10.5.1 o se dovesse esistere un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia tenuta alla prestazione per meno di 24 mesi, in caso di malattia il diritto alla rendita d'invalidità nella misura delle prestazioni minime secondo la LPP inizia quando la persona assicurata ha diritto alla rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli articoli 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI. Per le prestazioni sovraobbligatorie il diritto insorge inoltre al più presto alla decorrenza del periodo d'attesa di 24 mesi dall'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità.

##### 10.5.3

In caso d'infortunio il diritto alla rendita d'invalidità inizia al più presto quando la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli articoli 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1-3 LAI. Rimane riservata la cifra 14.3.

##### 10.5.4

L'ammontare della rendita annua d'invalidità è definito secondo il piano di previdenza assicurato. Al momento del pensionamento ordinario la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia che corrisponde almeno all'importo della rendita d'invalidità previsto dalla legge e adeguato all'evoluzione dei prezzi.

#### 10.6 Rendita per figli d'invalido

##### 10.6.1

I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani, in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni alla cifra 9.5 sono applicabili per analogia.

#### 10.6.2

L'ammontare della rendita annua per figli d'invalido si basa sul piano di previdenza assicurato. È definito secondo il piano di previdenza assicurato. Al momento del pensionamento ordinario la rendita per figli d'invalido viene sostituita da una rendita per figli di pensionato (cfr. cifra 8.8) che corrisponde almeno all'importo della rendita per figli d'invalido versata fino all'età del pensionamento ordinario.

### 10.7 Calcolo delle prestazioni

Dopo la scadenza del periodo d'attesa, le prestazioni sono calcolate sulle prestazioni assicurate all'inizio del periodo d'attesa nella misura seguente:

- con un grado d'invalidità pari o superiore al 70% si ha diritto a una rendita intera,
- con un grado d'invalidità pari o superiore al 60%, ma inferiore al 70%, si ha diritto a tre quarti di rendita,
- con un grado d'invalidità pari o superiore al 50%, ma inferiore al 60%, si ha diritto a mezza rendita,
- con un grado d'invalidità pari o superiore al 40%, ma inferiore al 50%, si ha diritto a un quarto di rendita,
- con un grado d'invalidità inferiore al 40% non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

### 10.8 Modifica del grado d'invalidità

#### 10.8.1

La persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Fondazione tutti gli eventi e le modifiche che possono influire sull'obbligo di prestazione della Fondazione (per es. modifica del grado d'invalidità, riacquisto della capacità di guadagno ecc.).

#### 10.8.2

La modifica del grado d'invalidità comporta un riesame ed eventualmente un adeguamento del diritto alla prestazione. Se sono state versate prestazioni troppo alte, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla Fondazione le prestazioni ricevute ingiustificatamente.

#### 10.8.3

Se aumenta il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione deve versare delle prestazioni, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni d'invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo grado senza un nuovo periodo d'attesa. Per l'aumento della prestazione sono determinati le prestazioni assicurate al momento dell'inizio della precedente invalidità parziale.
- Se l'aumento è dovuto a un'altra causa, le prestazioni già in corso continuano senza modifiche. Alla scadenza del periodo d'attesa concordato sussiste il diritto a nuove prestazioni nell'ambito dell'aumento. Per stabilire l'entità di queste prestazioni sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado d'invalidità.

#### 10.8.4

Se aumenta il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione non doveva versare delle prestazioni, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

- Se l'aumento è dovuto a una nuova causa, dopo la scadenza del periodo d'attesa concordato sussiste il diritto alle prestazioni nell'ambito dell'aumento del grado d'invalidità. Per stabilire l'entità di queste prestazioni sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado d'invalidità.

#### 10.8.5

Se il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione deve versare delle prestazioni, aumenta solo dopo la sua uscita dalla cerchia delle persone assicurate, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni d'invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo grado senza un nuovo periodo d'attesa. Per l'aumento della prestazione sono determinati le prestazioni assicurate al momento dell'inizio della precedente invalidità parziale, considerando la cifra 11.7.
- Se l'aumento è dovuto a una nuova causa, per esso non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

### 10.9 Ricaduta

In caso di rinnovato insorgere di un'invalidità dovuta alla stessa causa (ricaduta) vale quanto segue:

- La ricaduta è considerata un nuovo sinistro con un nuovo periodo d'attesa, se la persona assicurata è stata pienamente capace di guadagnare per un periodo ininterrotto di oltre 365 giorni prima della ricaduta. Il diritto alle prestazioni d'invalidità si basa sulle prestazioni assicurate al momento della ricaduta.
- La ricaduta non è considerata un nuovo sinistro, se la persona assicurata subisce una ricaduta entro 365 giorni dopo aver riottenuto la completa capacità di guadagnare. Il diritto alle prestazioni d'invalidità si basa sulle prestazioni che erano assicurate al momento del primo insorgere dell'invalidità. Eventuali adeguamenti delle prestazioni effettuati nel frattempo per la persona assicurata interessata vengono annullati. Se erano già giunte a maturazione le prestazioni della Fondazione per questa incapacità di lavoro o invalidità, esse vengono erogate senza nuovo periodo d'attesa. Se non era ancora giunta a maturazione nessuna prestazione della Fondazione, ma la stessa avrebbe dovuto versare una prestazione per l'invalidità originaria al termine del periodo d'attesa, vengono aggiunti al periodo d'attesa i giorni durante i quali la persona assicurata era già invalida in precedenza per la stessa causa.

### 10.10 Cessazione delle prestazioni d'invalidità

Il diritto alle prestazioni d'invalidità cessa:

- il giorno in cui cessa l'invalidità che giustifica la rendita o l'incapacità di lavoro che giustifica l'esonero dal pagamento dei contributi,
- alla fine del mese in cui la persona assicurata è deceduta oppure
- al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario secondo la cifra 8.5. Da questo momento le prestazioni d'invalidità sono sostituite dalle prestazioni di vecchiaia. La rendita di vecchiaia corrisponde almeno all'importo della rendita d'invalidità prevista dalla legge, adeguata all'evoluzione dei prezzi. La rendita per figli di pensionato corrisponde almeno all'importo della rendita per figli d'invalido versata fino all'età del pensionamento ordinario.

### 11 Prestazioni in caso d'uscita

#### 11.1 Principio

La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di lavoro viene sciolto prima dell'insorgere di un caso di previdenza e se esce dalla cassa di previdenza.

#### 11.2 Ammontare della prestazione d'uscita

L'ammontare della prestazione d'uscita di una persona assicurata corrisponde all'aver di vecchiaia al momento dell'uscita (cfr. cifra 7.3), compreso un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2). Essa corrisponde almeno al maggiore degli importi previsti all'art. 17 e 18 della Legge sul libero passaggio (LFLP).

#### 11.3 Utilizzazione della prestazione d'uscita

##### 11.3.1

La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La persona assicurata è tenuta a comunicare l'indirizzo per il versamento per mezzo del **formulario** messo a disposizione dalla Fondazione (disponibile anche in Internet).

##### 11.3.2

Se la prestazione d'uscita non può essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza, a causa della sua inesistenza, la persona assicurata è tenuta a comunicare alla Fondazione in quale forma prevista dalla legge desidera ricevere la copertura previdenziale:

- polizza di libero passaggio,
- conto di libero passaggio.

##### 11.3.3

Se entro sei mesi dall'insorgere del diritto a una prestazione d'uscita, la persona assicurata non ha comunicato alla Fondazione in quale forma ammessa dalla legge ella intende ricevere la copertura previdenziale, la Fondazione versa la prestazione d'uscita all'istituto collettore.

#### 11.4 Versamento in contanti della prestazione d'uscita

##### 11.4.1

La prestazione d'uscita viene versata in contanti, se la richiesta viene presentata per iscritto dalla persona assicurata,

- che lascia definitivamente la Svizzera (con riserva della cifra 11.5),
- che inizia un'attività indipendente e pertanto non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, o
- la cui prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

##### 11.4.2

Per il versamento in contanti le persone assicurate coniugate o che vivono in una unione domestica registrata devono ottenere il consenso del coniuge, della partner registrata o del partner registrato.

##### 11.4.3

La legittimazione al diritto deve essere documentata dalla persona assicurata.

#### 11.5 Restrizione del pagamento in contanti

##### 11.5.1

Lasciando la Svizzera per trasferirsi in **uno stato membro della Comunità europea**, la persona assicurata **non può** richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'importo dell'**avere di vecchiaia obbligatorio**, se essa continua ad essere assicurata contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme legali dello stato membro della Comunità europea.

##### 11.5.2

Lasciando la Svizzera per trasferirsi **in Islanda o in Norvegia**, la persona assicurata **non può** richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'importo dell'**avere di vecchiaia obbligatorio**, se essa continua ad essere assicurata contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme legali islandesi o norvegesi.

##### 11.5.3

Lasciando la Svizzera per trasferirsi **nel Liechtenstein** la persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se essa soggiace alla previdenza professionale obbligatoria nel Liechtenstein. La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza nel Liechtenstein. Le persone assicurate che trasferiscono il loro domicilio nel Liechtenstein e qui iniziano un'attività lucrativa indipendente, possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita solo per l'importo dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.

##### 11.5.4

La parte della prestazione che, secondo le cifre da 11.5.1 a 11.5.3, non può essere né pagata in contanti né trasferita a un altro istituto di previdenza, viene trasferita a un istituto svizzero di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio) stabilito dalla persona assicurata, con riserva della cifra 11.3.3.

#### 11.6 Assicurazione suppletiva

##### 11.6.1

Per i rischi decesso e invalidità il lavoratore rimane assicurato per un importo immutato dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro fino al momento in cui sorge un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo per un mese, senza riscossione di un contributo. La copertura suppletiva decorre dal giorno in cui cessa legalmente il rapporto di lavoro.

##### 11.6.2

La legittimazione al diritto deve essere documentata dalla persona assicurata.

#### 11.7 Rimborso e compensazione

Se la Fondazione deve versare prestazioni per i superstiti o per invalidità, dopo che ha già versato la prestazione d'uscita, questa deve essere rimborsata nella misura in cui è necessaria per il finanziamento delle prestazioni per i superstiti o per l'invalidità. Se non avviene il rimborso, queste prestazioni vengono ridotte, non vengono versate o ne viene richiesto il rimborso.

### 12 Altre prestazioni di previdenza

#### 12.1 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

##### 12.1.1

Le prestazioni obbligatorie per i superstiti e l'invalidità, la cui decorrenza ha superato i tre anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi su decisione del Consiglio federale.

##### 12.1.2

Le altre rendite possono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della cassa di previdenza in base a una decisione della commissione di previdenza.

##### 12.1.3

Le rendite per i coniugi, per i partner registrati e d'invalidità vengono adeguate fino al raggiungimento dell'età di pensionamento dell'avente diritto, le rendite per orfani e per figli d'invalido fino alla loro estinzione.

#### 12.2 Partecipazione alle eccedenze

Il Consiglio di fondazione decide sull'utilizzo di una quota d'eccedenza eventualmente accordata dalla PAX. L'accredito di questa quota d'eccedenza viene effettuato sotto forma di un tasso d'interesse supplementare uniforme per la persona assicurata avente diritto sull'aver di vecchiaia secondo la cifra 7.1 nonché sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus secondo la cifra 16.4.

#### 12.3 Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata

##### 12.3.1

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata, il tribunale può ordinare, nell'ambito delle disposizioni di legge determinanti, che una parte della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio o l'unione domestica registrata venga trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge, della partner registrata o del partner registrato. L'ammontare e l'utilizzo sono stabiliti dal giudice competente.

##### 12.3.2

In seguito a tale trasferimento l'aver di vecchiaia esistente nonché un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2) viene ridotto in misura proporzionale secondo la cifra 7.5. Se l'aver di vecchiaia esistente nonché un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2) è determinante anche per stabilire l'ammontare delle prestazioni di previdenza, queste vengono ridotte in misura corrispondente. La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di effettuare un riacquisto in misura della prestazione di libero passaggio trasferita. La legittimazione alla deduzione fiscale del riacquisto è soggetta al diritto federale e cantonale.

#### 12.4 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – principio

##### 12.4.1

Le persone in possesso della capacità di guadagno hanno il diritto di utilizzare una parte dei loro averi previdenziali o dei loro diritti alle prestazioni di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni.

##### 12.4.2

Le persone con un grado d'invalidità pari almeno al 70% non hanno diritto a utilizzare una parte dei loro averi previdenziali o dei loro

diritti alle prestazioni di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni. Per le persone parzialmente invalide questo diritto sussiste in misura della rimanente capacità di guadagno. Le persone assicurate che non sono completamente capaci di guadagnare ai sensi della previdenza professionale, ottengono questo diritto solo dopo una decisione dell'Al passata in giudicato, in casi d'eccezione al termine di altri accertamenti della loro abilità al lavoro.

##### 12.4.3

L'aver previdenziale o il diritto alle prestazioni di previdenza possono essere utilizzati fino a tre anni prima che sorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia, per acquisire la proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio (acquisto, costruzione o partecipazione) o per il rimborso di prestiti ipotecari. Per proprietà d'abitazioni s'intende la proprietà unica, la comproprietà (in particolare la proprietà per piani), la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge, il partner registrato o la partner registrata, come anche il diritto di superficie per sé stante e permanente. Per partecipazione s'intendono le quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni, le azioni di una società anonima di locatari e i prestiti a un organismo di costruzione di utilità pubblica.

##### 12.4.4

I fondi di previdenza possono essere **prelevati anticipatamente o costituiti in pegno**. Se la persona assicurata è coniugata o vive in una unione domestica registrata, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è possibile solo con il consenso scritto del coniuge, della partner registrata o del partner registrato.

##### 12.4.5

Se la persona assicurata esce dalla Fondazione, questa informa il nuovo istituto di previdenza dell'eventuale costituzione in pegno dei diritti alla previdenza o del prelievo anticipato.

##### 12.4.6

L'importo versato in caso di prelievo anticipato o di un'eventuale realizzazione dell'aver previdenziale costituito in pegno viene tassato subito.

##### 12.4.7

I documenti richiesti dalla Fondazione devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o in una traduzione tedesca autenticata secondo il diritto svizzero.

##### 12.4.8

Su richiesta scritta la Fondazione informa la persona assicurata

- sul capitale di previdenza a sua disposizione per il finanziamento della proprietà di un'abitazione,
- sulla riduzione delle prestazioni a seguito di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno,
- sulla possibilità di colmare una lacuna nella previdenza in caso d'invalidità o di decesso provocata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno,
- sull'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno.

#### 12.5 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – prelievo anticipato

##### 12.5.1

Fino al compimento del 50° anno d'età, l'importo massimo del prelievo anticipato corrisponde alla prestazione d'uscita cui la persona assicurata ha diritto.

#### 12.5.2

Dopo il compimento del 50° anno d'età la persona assicurata può prelevare al massimo il maggiore dei seguenti importi:

- la prestazione d'uscita calcolata a 50 anni, aumentata dei rimborsi di un prelievo anticipato effettuati dopo l'età di 50 anni e diminuita dell'importo dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni dopo i 50 anni
- la metà della differenza tra la prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione d'uscita attualmente già versata per la proprietà d'abitazioni.

#### 12.5.3

L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000, tranne che per le partecipazioni. L'importo del prelievo anticipato viene trasferito al venditore, al costruttore o al mutuante. È escluso il pagamento alla persona assicurata. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni 5 anni.

#### 12.5.4

In caso di prelievo anticipato l'aver di vecchiaia esistente nonché un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2) viene ridotto in misura proporzionale secondo la cifra 7.5. Se l'aver di vecchiaia esistente nonché un eventuale avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus (cfr. cifra 16.4.2) è determinante anche per stabilire l'ammontare delle prestazioni di previdenza, queste vengono ridotte in misura corrispondente.

#### 12.5.5

Un prelievo anticipato deve essere rimborsato alla Fondazione dalla persona assicurata o dai suoi eredi, se la proprietà dell'abitazione viene alienata o se non è esigibile nessuna prestazione di previdenza in caso di decesso della persona assicurata.

#### 12.5.6

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino all'insorgere di un altro caso di prestazioni o fino al versamento in contanti della prestazione d'uscita. Le prestazioni assicurate nuovamente in seguito al rimborso sono stabilite in base al regolamento valido in quel momento, sempre considerando la possibilità della Fondazione di effettuare un esame del rischio secondo la cifra 3.2 per eventuali aumenti delle prestazioni in caso di decesso e invalidità. L'importo minimo di un rimborso ammonta a CHF 20'000. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

#### 12.5.7

Per lo svolgimento di un prelievo anticipato la Fondazione applica dei costi secondo l'Allegato 1. Questi costi nonché altri costi collegati al prelievo anticipato (come per es. i costi dell'annotazione nel registro fondiario) sono a carico della persona assicurata.

---

### **12.6 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – costituzione in pegno**

#### 12.6.1

Possono essere costituiti in pegno sia le prestazioni di previdenza per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità, sia un importo corrispondente al massimo alla prestazione d'uscita attuale.

#### 12.6.2

Il diritto alla costituzione in pegno di un importo pari al massimo alla prestazione d'uscita per una persona assicurata fino al compimento del 50° anno d'età è limitato alla prestazione d'uscita nel momento della realizzazione del pegno.

#### 12.6.3

Il diritto alla costituzione in pegno della prestazione d'uscita di una persona assicurata che ha superato i 50 anni è regolato per analogia secondo la cifra 12.5.2.

#### 12.6.4

Il consenso scritto del creditore pignoratorio è indispensabile nei seguenti casi:

- per il versamento in contanti della prestazione d'uscita,
- per il versamento della prestazione di previdenza,
- per il trasferimento di una parte della prestazione d'uscita in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata a un istituto di previdenza dell'altro coniuge, dell'altra partner registrata o dell'altro partner registrato.

### 13 Esigibilità e modalità di versamento

#### 13.1 Motivazione di un diritto alle prestazioni

##### 13.1.1

Ogni persona assicurata è tenuta a fornire alla Fondazione tutte le informazioni e le modifiche determinanti per la previdenza professionale (per es. modifica del grado d'invalidità).

##### 13.1.2

Per motivare un diritto alle prestazioni e altri diritti, le persone aventi diritto devono presentare alla Fondazione i documenti richiesti in tedesco, francese o italiano oppure in una traduzione in lingua tedesca autenticata secondo il diritto svizzero.

##### 13.1.3

Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di prestazioni di previdenza devono documentare la permanenza dei diritti alle prestazioni. Per questo scopo e per il controllo periodico del diritto alle prestazioni la Fondazione ha il diritto di richiedere e di prendere visione di rapporti eseguiti da parte di medici, altro personale e assistenti medici, e periti. La persona assicurata concede esplicitamente il suo permesso alla Fondazione.

#### 13.2 Beneficiari del pagamento

##### 13.2.1

La Fondazione versa le prestazioni maturate agli aventi diritto.

##### 13.2.2

Il versamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre 12.4 e 12.5) avviene, presentando i rispettivi atti e con il consenso della persona assicurata, direttamente al venditore, produttore, mutuante oppure agli aventi diritto in base all'articolo 1 cpv. 1 lettera b dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

#### 13.3 Scadenza

##### 13.3.1

Il primo pagamento della rendita, le prestazioni in capitale e ogni altro pagamento dipendente dalla presentazione di documenti è esigibile quattro settimane dopo che sono stati presentati i documenti necessari per la motivazione del diritto.

##### 13.3.2

Rimangono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre 12.4 e 12.5). Il prelievo anticipato nell'ambito della previdenza professionale è esigibile per il pagamento al più tardi sei mesi dalla ricezione della domanda completa.

#### 13.4 Versamento

##### 13.4.1

Il versamento delle rendite è effettuato mensilmente, all'inizio di ogni mese.

##### 13.4.2

Se l'inizio del diritto alla rendita non coincide con un termine di pagamento, per il periodo tra l'inizio del diritto e il termine di pagamento successivo viene versata una rendita pro-rata.

#### 13.5 Forma della prestazione d'importo modesto

La Fondazione si riserva il diritto di versare una liquidazione in capitale al posto della rendita, se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per il coniuge, la rendita per partner registrati o la rendita per partner sono inferiori al 6% o la rendita per orfani è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima dell'AVS.

#### 13.6 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto, in mancanza di tale domicilio, la sede della Fondazione.

### 14 Coordinamento con altre assicurazioni sociali

#### 14.1 Principio

Le rendite e le indennità vengono concesse in coordinamento con altre assicurazioni sociali secondo le prescrizioni legali e con riserva delle disposizioni successive nel seguente ordine:

- dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dall'assicurazione federale per l'invalidità
- dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni
- dalla previdenza professionale.

#### 14.2 Riduzione della prestazione in caso di vantaggi ingiustificati

##### 14.2.1

La Fondazione può ridurre le prestazioni per i superstiti e d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi computabili, esse superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. In caso di decesso della persona assicurata dopo il pensionamento, le prestazioni per i superstiti non vengono ridotte.

##### 14.2.2

Sono considerati **redditi computabili** le prestazioni di natura e scopo affine, versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento dannoso, come le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre computato il reddito dell'attività lucrativa o sostitutivo ancora conseguito o ancora ragionevolmente conseguibile da beneficiari di prestazioni d'invalidità.

##### 14.2.3

I redditi del coniuge superstite, della partner o del partner registrato superstite, della partner o del partner superstite e degli orfani sono conteggiati insieme.

##### 14.2.4

La persona avente diritto è tenuta a fornire alla Fondazione le informazioni su tutti i redditi computabili.

#### 14.3 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni o con l'assicurazione militare

##### 14.3.1

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a fornire prestazioni per lo stesso caso assicurato, la Fondazione eroga le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito delle disposizioni legali di coordinamento, al massimo le prestazioni minime prescritte dalla LPP.

##### 14.3.2

In caso di concorso di diverse cause del danno, la Fondazione eroga le sue prestazioni regolamentari in proporzione alla quota della causa che non costituisce oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

##### 14.3.3

Le riserve di prestazione secondo le cifre 14.3.1 e 14.3.2 non valgono per

- il capitale di decesso (cfr. cifra 9.6),
- il rimborso del contributo (cfr. cifra 9.7) e
- l'esonero dal pagamento dei contributi (cfr. cifra 9.7) nonché per
- le persone che non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e che nell'ambito della previdenza professionale hanno incluso in particolare la copertura contro gli infortuni secondo il piano di previdenza assicurato.

#### 14.4 Riduzione delle prestazioni in caso di colpa personale

##### 14.4.1

Se l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione federale per l'invalidità o altre assicurazioni sociali riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a una misura di reinserimento dell'assicurazione federale per l'invalidità, la Fondazione può ridurre le sue prestazioni nella stessa misura.

##### 14.4.2

Se l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione militare o altre assicurazioni sociali riducono o rifiutano le loro prestazioni, perché l'avente diritto si è comportato in modo colpevole, la Fondazione non è obbligata a compensare il rifiuto o la riduzione delle prestazioni di queste associazioni sociali.

#### 14.5 Obbligo di prestazione anticipata e rimborso

##### 14.5.1

Se l'obbligo di pagamento di una prestazione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di un altro istituto di previdenza o della Fondazione per lo stesso caso d'assicurazione è contestato e se la persona avente diritto richiede alla Fondazione una prestazione anticipata, questa eroga le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito delle prestazioni minime prescritte dalla LPP. Se dal chiarimento dell'obbligo definitivo risulta che la Fondazione non avrebbe dovuto erogare le prestazioni o l'importo versato, essa può richiedere all'assicuratore competente il rimborso di un eventuale pagamento di una prestazione anticipata.

##### 14.5.2

Le prestazioni ricevute illegittimamente devono essere rimborsate alla Fondazione.

### 15 Finanziamento delle prestazioni di previdenza

#### 15.1 Principio

I contributi vengono versati in pari misura dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. È ammessa una ripartizione più conveniente per i lavoratori assicurati, che risulta dal piano di previdenza assicurato. Il datore di lavoro è responsabile del versamento di tutti i contributi.

#### 15.2 Durata dell'obbligo di contribuzione

##### 15.2.1

L'obbligo di contribuzione per la copertura previdenziale con le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza professionale obbligatoria) comincia con l'inizio della copertura previdenziale secondo la cifra 3.1.1, per i rischi decesso e invalidità al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età e per il rischio vecchiaia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età del lavoratore.

##### 15.2.2

L'obbligo di contribuzione per la copertura previdenziale che supera le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza professionale obbligatoria) comincia con l'inizio della copertura previdenziale secondo la cifra 3.1.2, per i rischi decesso e invalidità al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età e per il rischio vecchiaia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età del lavoratore.

##### 15.2.3

L'obbligo di contribuzione termina quando cessa il rapporto di lavoro, se vengono meno i presupposti legali per l'assoggettamento alla LPP o se vengono meno le condizioni d'ammissione secondo il piano di previdenza assicurato, con l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo in caso d'invalidità (cifra 10,4) nonché con la terminazione del contratto di adesione tra il datore di lavoro e la Fondazione.

#### 15.3 Composizione dei contributi

##### 15.3.1

Il contributo globale per le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità si compone del contributo di risparmio (accrediti di vecchiaia), del contributo al rischio e del contributo ai costi. Viene stabilito in base alla classe di rischio, all'età e al sesso della persona assicurata come pure all'importo delle prestazioni di previdenza. I tassi di contribuzione risultano dal **documento "Piano di previdenza con spiegazioni"**.

##### 15.3.2

Per l'assegnazione alle categorie d'età si considera l'età risultante dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

##### 15.3.3

Con il contributo globale è garantito il finanziamento della previdenza, dei contributi per il fondo di garanzia e del contributo per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi.

#### 15.4 Fondi liberi dell'istituto di previdenza

I fondi che non sono stati utilizzati per il finanziamento delle prestazioni regolamentari vengono versati nel patrimonio libero della cassa di previdenza. La commissione di previdenza decide sulla loro utilizzazione nell'ambito del regolamento dell'amministrazione.

#### 15.5 Riserva dei contributi del datore di lavoro

La riserva dei contributi del datore di lavoro è un patrimonio di previdenza certificato separatamente e accumulato dal datore di lavoro. Può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento dei contributi del datore di lavoro e, in particolare, non può essere rimborsata al datore di lavoro. L'ammontare dei versamenti annui è regolato dal diritto fiscale federale e cantonale.

#### 15.6 Fondo di garanzia

##### 15.6.1

Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza in cui la struttura d'età è sfavorevole. Le sovvenzioni sono utilizzate per ridurre i contributi o per misure di previdenza speciali. Il diritto è regolato in base alle disposizioni della LPP.

##### 15.6.2

Il fondo garantisce le prestazioni previste dalla legge degli istituti di previdenza divenuti insolventi. Il diritto è regolato in base alle disposizioni della LPP.

### 16 Acquisto volontario delle prestazioni regolamentari intere

#### 16.1 Principio

##### 16.1.1

La persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari intere fino al pensionamento ordinario. Rimangono riservate le restrizioni secondo la cifra 16.5. La persona assicurata deve presentare alla Fondazione gli appositi formulari messi a disposizione dalla Fondazione stessa (reperibili anche in Internet). L'acquisto può essere effettuato solo dalla persona assicurata.

##### 16.1.2

Le prestazioni regolamentari intere sono raggiunte quando si ottengono le prestazioni regolamentari di PAX-Standard secondo la cifra 16.2.1 e le prestazioni regolamentari di PAX-Plus secondo la cifra 16.3.1.

##### 16.1.3

Se sono stati effettuati degli acquisti facoltativi, nei 3 anni successivi non è possibile ricevere le prestazioni che ne risultano sotto forma di capitale dalla previdenza professionale. Sono eccettuati dalla limitazione i riacquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata.

##### 16.1.4

La legittimazione alla deduzione fiscale di questi contributi è regolata dal diritto federale e cantonale.

#### 16.2 Acquisto volontario delle prestazioni di PAX-Standard

##### 16.2.1

Le prestazioni regolamentari di PAX-Standard corrispondono alle prestazioni raggiunte da una persona della stessa età e dello stesso sesso, assicurata dal 1° gennaio dopo aver compiuto il 24° anno d'età con il salario assicurato attuale e nel piano di previdenza attuale, considerando il tasso d'interesse per l'acquisto stabilito dal Consiglio di Fondazione.

#### 16.2.2

La persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari di PAX-Standard. L'importo massimo della somma d'acquisto per PAX-Standard corrisponde alla differenza tra l'importo massimo possibile dell'avere di vecchiaia regolamentare secondo la cifra 16.2.1 e l'avere di vecchiaia esistente.

#### 16.2.3

La somma d'acquisto viene accreditata all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

#### 16.2.4

Nel certificato di previdenza individuale è indicata la somma massima possibile provvisoria per l'acquisto volontario di PAX-Standard.

#### 16.2.5

Dopo aver ricevuto la richiesta della persona assicurata, la Fondazione verifica la possibilità d'acquisto definitiva per PAX-Standard, applicando le disposizioni di legge vigenti.

---

### 16.3 Acquisto volontario delle prestazioni di PAX-Plus

#### 16.3.1

Le prestazioni regolamentari di PAX-Plus sono raggiunte quando l'aliquota di conversione minima prevista dalla legge e applicabile per l'avere di vecchiaia LPP è completamente finanziata anche per l'avere di vecchiaia sovraobbligatorio secondo la cifra 16.3.3.

#### 16.3.2

La persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari di PAX-Plus. L'importo massimo della somma d'acquisto per PAX-Plus corrisponde al versamento massimo possibile sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus secondo la cifra 16.3.3.

#### 16.3.3

L'importo del versamento massimo possibile sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus è calcolato al momento del pensionamento ordinario e corrisponde al valore scontato della differenza tra la rendita di vecchiaia sovraobbligatoria, calcolata con l'aliquota di conversione sovraobbligatoria prevista dalla legge, e la rendita di vecchiaia sovraobbligatoria, calcolata con la vigente aliquota di conversione sovraobbligatoria, divisa per la vigente aliquota di conversione sovraobbligatoria. Le aliquote di conversione sono indicate nell'Allegato 2.

#### 16.3.4

Nel certificato di previdenza individuale è indicata la somma massima possibile provvisoria per l'acquisto volontario per PAX-Plus.

#### 16.3.5

Dopo aver ricevuto la richiesta della persona assicurata, la Fondazione verifica la possibilità d'acquisto definitiva per PAX-Plus, applicando le disposizioni di legge vigenti.

---

### 16.4 Conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus

#### 16.4.1

Alla fine di un anno civile il conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus di una persona assicurata è composto:

- dallo stato sul conto alla fine dell'anno civile precedente,
- dai versamenti sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus dell'anno civile in corso,
- dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.5,
- dagli interessi per l'anno civile in corso, considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi.

#### 16.4.2

In caso di decesso, di pensionamento o d'uscita il conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus di una persona assicurata è composto:

- dallo stato sul conto alla fine dell'anno precedente,
- dai versamenti sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus dell'anno civile in corso,
- dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 7.5,
- dagli interessi pro rata temporis per l'anno civile in corso fino al momento del decesso, del pensionamento o dell'uscita, considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi.

#### 16.4.3

L'avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus matura interessi al tasso stabilito dalla Fondazione (cfr. Allegato 1).

#### 16.4.4

L'intero avere sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus viene versato

- come capitale di vecchiaia in caso di opzione di capitale secondo la cifra 8.3.3,
- come prestazione d'uscita in caso d'uscita (cfr. cifra 11.2) e
- come rimborso del contributo in caso di decesso prima del pensionamento (cfr. cifra 9.7).

#### 16.4.5

Al pensionamento viene versata sotto forma di capitale quella parte sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus che non è necessaria per il finanziamento secondo la cifra 16.3.1.

---

### 16.5 Limitazioni dell'acquisto volontario delle prestazioni regolamentari intere

#### 16.5.1

Gli acquisti volontari delle prestazioni regolamentari intere sono possibili solo fino al momento del pensionamento ordinario. Gli acquisti volontari delle prestazioni regolamentari intere possono essere effettuati una volta sola per ogni anno civile.

#### 16.5.2

Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, gli acquisti volontari sono possibili solo dopo il rimborso di tutti i prelievi anticipati. Questa restrizione non vale negli ultimi 3 anni prima dell'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia e per i riacquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata.

#### 16.5.3

Le persone assicurate che non sono pienamente capaci di esercitare un'attività lucrativa ai sensi della previdenza professionale, possono effettuare un acquisto volontario nella misura della rimanente capacità lavorativa solo dopo una decisione Al passata in giudicato, in casi d'eccezione al termine di altri accertamenti della loro abilità al lavoro.

#### 16.5.4

Per le persone che dal 1° gennaio 2006 rientrano o sono rientrate all'estero e che non hanno mai aderito a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi 5 anni dopo l'adesione alla Fondazione la somma d'acquisto annua non può superare il 20% del salario assicurato regolamentare. Se durante questi 5 anni una persona assicurata cambia istituto di previdenza, prosegue questo termine di scadenza. Alla decorrenza del termine la persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari intere.

### 17 Disposizioni finali

#### 17.1 Cessione e costituzione in pegno

Tutti i diritti prestazioni che risultano dalle Disposizioni regolamentari generali non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro esigibilità. Rimangono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre da 12.4 a 12.6).

#### 17.2 Diritti nei confronti di terzi responsabili

Nei confronti di un terzo responsabile per un caso d'assicurazione, al momento dell'evento la Fondazione subentra ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone aventi diritto fino all'ammontare delle prestazioni versate.

#### 17.3 Protezione dei dati

##### 17.3.1

La Fondazione e la PAX sono soggette all'obbligo del segreto prescritto dalla legge e divulgano i dati personali solo nei casi e nei contesti previsti dalla legge. La persona sottoscritta concede esplicitamente alla Fondazione il permesso di elaborare tutti i dati personali ad essa comunicati, compresi i dati medici, a scopo di esecuzione del contratto e di comunicarli, se necessario, a tutte le imprese assicuratrici della "PAX Holding (società cooperativa)", a coassicuratori, assicuratori precedenti e riassicuratori nonché a terzi responsabili. La Fondazione è anche autorizzata a richiedere dati personali a queste persone e ad elaborarli per gli stessi scopi.

##### 17.3.2

Le imprese della "PAX Holding (società cooperativa)" si attengono alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati e delle altre ordinanze in materia.

##### 17.3.3

Fanno parte delle imprese assicuratrici della "PAX Holding (società cooperativa)", tra le altre, la "PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA", la "PAX, Fondazione collettiva LPP" e la "PAX, Fondazione per la promozione della previdenza del personale".

#### 17.4 Prescrizione

##### 17.4.1

I crediti che riguardano contributi periodici o prestazioni periodiche si prescrivono dopo 5 anni, gli altri dopo 10 anni. Vigono inoltre le disposizioni di legge.

##### 17.4.2

I diritti alle prestazioni non si prescrivono, se la persona assicurata, al momento del caso d'assicurazione, non ha lasciato l'istituto di previdenza.

#### 17.5 Liquidazione parziale e totale

##### 17.5.1

La liquidazione parziale e totale di un istituto di previdenza è regolata nel **"Regolamento della liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza della PAX, Fondazione collettiva LPP"** (cfr. Allegato 4).

##### 17.5.2

Se il patrimonio della Fondazione deve essere liquidato, l'autorità di vigilanza decide se sono adempiuti i presupposti e la procedura e approva il piano di ripartizione. Se si devono liquidare contemporaneamente degli istituti di previdenza, si applicano le disposizioni del **"Regolamento della liquidazione parziale e totale di istituti di previdenza della PAX, Fondazione collettiva LPP"**.

### 18 Entrata in vigore

#### 18.1 Entrata in vigore

Le presenti Disposizioni regolamentari generali e i loro Allegati, edizione 01.2008, entrano in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2008.

#### 18.2 Modifica delle Disposizioni regolamentari generali

Salvaguardando lo scopo del contratto e della Fondazione, la Fondazione può modificare o annullare le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni regolamentari generali e nei loro Allegati. La Fondazione notifica le modifiche in tempo utile.

#### 18.3 Disposizioni transitorie

Per i casi d'assicurazione che sono insorti prima del momento indicato nella cifra 18.1, si applicano le Disposizioni regolamentari generali e i loro Allegati validi al momento dell'insorgere del caso d'assicurazione.

## ALLEGATO 1

### Importi e tassi d'interesse

	Stato 1° gennaio 2009
Salario minimo per l'adesione secondo la LPP	CHF 20'521
Deduzione di coordinamento secondo la LPP	CHF 23'940
Salario minimo assicurato secondo la LPP nei piani con salario assicurato coordinato	CHF 3'420
Salario minimo assicurato per definire il minimo dei costi = 1/3 dell'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS	CHF 9'120
Salario minimo assicurato = 3/4 dell'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS	CHF 20'520
Salario massimo secondo la LPP	CHF 82'080
Salario massimo coordinato secondo la LPP	CHF 58'140
Salario massimo assicurato per definire il massimo dei costi = 6 volte l'importo massimo della rendita semplice annua di vecchiaia AVS	CHF 164'160
Salario massimo computabile di base per <b>BusinessComfort</b> <sup>PMI</sup> 5 volte il salario massimo secondo la LPP	CHF 410'400
Salario massimo computabile di base per <b>BusinessForte</b> <sup>PMI</sup> e <b>BusinessFlex</b> <sup>PMI</sup> 7 volte il salario massimo secondo la LPP	CHF 574'560
7 volte il salario massimo secondo la LPP	CHF 126'000
Salario massimo coordinato LAINF	CHF 102'060
Tasso d'interesse avere di vecchiaia LPP (Tasso d'interesse minimo secondo la LPP)	2% 2%)
Tasso d'interesse avere di vecchiaia sovraobbligatorio	2%
Tasso d'interesse conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus	2%
Costi di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale	CHF 500

Gli importi e i tassi d'interesse suindicati si basano sulla legislazione federale e sulle decisioni del Consiglio di fondazione e vengono adattati senza modifica del regolamento.

Gli importi e i tassi d'interesse attuali si possono richiamare su [www.pax.ch](http://www.pax.ch).

**ALLEGATO 2****Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia****Aliquote di conversione dell'avere di vecchiaia LPP** (stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota di conversione minima per gli assicurati che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro dieci anni dopo il 1° gennaio 2005.

**Scala 1: uomini**

Anno di nascita	Età di pensionamento											
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1939											7.65	7.80
1940									7.50	7.65	7.75	
1941								7.35	7.50	7.60	7.70	
1942							7.20	7.35	7.45	7.55	7.65	
1943							<b>7.05</b>	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60
1944					6.90	<b>7.05</b>	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	
1945				6.75	6.90	<b>7.00</b>	7.10	7.20	7.30	7.40	7.55	
1946			6.60	6.75	6.85	<b>6.95</b>	7.05	7.15	7.25	7.40	7.55	
1947		6.45	6.60	6.70	6.80	<b>6.90</b>	7.00	7.10	7.25	7.40	7.55	
1948	6.30	6.45	6.55	6.65	6.75	<b>6.85</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1949	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1950	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1951	6.20	6.30	6.40	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1952	6.15	6.25	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1953	6.10	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1954	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	
1955 e seguenti	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	

**Scala 2: donne**

Anno di nascita	Età di pensionamento											
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1939											7.85	7.90
1940										7.70	7.75	7.85
1941									7.55	7.60	7.70	7.80
1942								7.40	7.45	7.55	7.65	7.75
1943							7.25	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70
1944						<b>7.10</b>	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	7.70
1945				6.95	<b>7.00</b>	7.10	7.20	7.30	7.40	7.55	7.70	
1946			6.80	6.85	<b>6.95</b>	7.05	7.15	7.25	7.40	7.55	7.70	
1947		6.65	6.70	6.80	<b>6.90</b>	7.00	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	
1948	6.50	6.55	6.65	6.75	<b>6.85</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	
1949	6.35	6.40	6.50	6.60	6.70	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1950	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1951	6.20	6.30	6.40	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1952	6.15	6.25	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1953	6.10	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1954	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
1955 e seguenti	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	<b>6.80</b>	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70

## Aliquote di conversione dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio (stato 1° gennaio 2009)

Le aliquote di conversione dell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio sono regolate secondo il tariffario dell'assicurazione collettiva sulla vita.


### Scala 3: uomini

Anno di nascita	Età di pensionamento											
		60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1939											6.28	6.39
1940										6.17	6.28	6.39
1941									6.06	6.17	6.28	6.39
1942								5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1943							<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1944						5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1945					5.62	5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1946				5.51	5.62	5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1947			5.40	5.51	5.62	5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1948		5.29	5.40	5.51	5.62	5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39
1949 e seguenti		5.29	5.40	5.51	5.62	5.73	<b>5.84</b>	5.95	6.06	6.17	6.28	6.39

### Scala 4: donne


Anno di nascita	Età di pensionamento											
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1939											6.08	6.18
1940										5.98	6.08	6.18
1941									5.88	5.98	6.08	6.18
1942								5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1943							5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1944						<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1945					5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1946				5.38	5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1947			5.28	5.38	5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1948		5.18	5.28	5.38	5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1949	5.08	5.18	5.28	5.38	5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18
1950 e seguenti	5.08	5.18	5.28	5.38	5.48	<b>5.58</b>	5.68	5.78	5.88	5.98	6.08	6.18

**1 Avere di vecchiaia e prestazione d'uscita**




**2 Quadro delle prestazioni di vecchiaia al pensionamento**

**2.1 Varianti delle prestazioni di vecchiaia PAX-Standard**



**2.2 Varianti delle prestazioni di vecchiaia PAX-Plus**



\* L'avere accumulato sul conto supplementare di previdenza per la vecchiaia PAX-Plus è stato utilizzato per finanziare l'aliquota di conversione maggiore per la rendita dall'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

## ALLEGATO 4

# Regolamento riguardante la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza PAX, Fondazione collettiva LPP

Basandosi sull'atto di fondazione della PAX, Fondazione collettiva LPP, il Consiglio di fondazione emana il seguente "Regolamento riguardante la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza":

## 1 Scopo e campo d'applicazione

### 1.1 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

Questo regolamento disciplina i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale di istituti di previdenza nell'ambito della PAX, Fondazione collettiva LPP (detta qui di seguito Fondazione).

### 1.2 Liquidazione totale della Fondazione

Nella liquidazione totale della Fondazione spetta all'autorità di vigilanza di stabilire se sono adempiuti i presupposti e la procedura e di approvare il piano di ripartizione.

## 2 Presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

### 2.1 Presupposti per una liquidazione parziale

#### 2.1.1

I presupposti per una liquidazione parziale dell'istituto di previdenza sono adempiuti se:

- l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una riduzione considerevole determinata da una diminuzione del personale per motivi economici e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone attive assicurate, oppure
- l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questo provvedimento determina l'uscita involontaria di una parte considerevole di persone attive assicurate. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono i provvedimenti del datore di lavoro che non mirano in prima linea alla riduzione dei posti di lavoro e al licenziamento di collaboratori, bensì rappresentano provvedimenti organizzativi sulla base dei quali vengono sospesi dei compiti finora svolti in proprio oppure interi comparti aziendali vengono trasferiti ad un'altra azienda, oppure se
- viene sciolto il contratto d'adesione e i beneficiari di rendite rimangono nell'istituto di previdenza.

#### 2.1.2

Un effettivo uscente secondo le disposizioni della cifra 2.1.1 lettere a) e b) è ritenuto considerevole se, a dipendenza dal numero di persone attive assicurate prima dell'avvio della riduzione del personale, risp. della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate:  
almeno 2 uscite involontarie
- da 6 a 10 persone assicurate:  
almeno 3 uscite involontarie
- da 11 a 15 persone assicurate:  
almeno 4 uscite involontarie
- da 16 a 20 persone assicurate:  
almeno 5 uscite involontarie
- da 21 a 25 persone assicurate:  
almeno 6 uscite involontarie
- da 26 persone assicurate:  
almeno il 10% delle persone attive assicurate, però almeno 7 uscite involontarie.

#### 2.1.3

L'uscita di una persona assicurata è ritenuta involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Un'uscita è tuttavia ritenuta involontaria anche se la persona assicurata disdice personalmente il rapporto di lavoro per prevenire una disdetta imminente del datore di lavoro. I pensionamenti non sono ritenuti uscite involontarie.

#### 2.1.4

Le uscite volontarie non sono prese in considerazione per le pretese in caso di una liquidazione parziale.

#### 2.1.5

Quale inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione fa stato la data d'uscita della persona assicurata che lascia per prima involontariamente l'azienda e l'istituto di previdenza a seguito di una decisione aziendale. Il periodo di tempo determinante per stabilire la cerchia di persone interessate ammonta al massimo a 12 mesi dall'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione.

### 2.2 Presupposto per la liquidazione totale

Il presupposto per la liquidazione totale di un istituto di previdenza è adempiuto se il contratto d'adesione viene sciolto e non rimane più alcun beneficiario di rendita nell'istituto di previdenza.

### 2.3 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua azienda che può condurre ad una liquidazione parziale. In particolare si devono indicare i contesti della riduzione, i lavoratori interessati, la cessazione dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta.

## 3 Procedura per la liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza

### 3.1 Controllo ed accertamento dei presupposti

#### 3.1.1

Spetta alla commissione di previdenza di accertare l'esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda.

#### 3.1.2

In linea di principio, in caso di risoluzione di un contratto d'adesione è attivata una procedura di liquidazione parziale o totale. Ne sono eccettuati i casi indicati alla cifra 3.2.

#### 3.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

### **3.2 Rinuncia all'esecuzione di una procedura**

Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento del contratto d'adesione,

- se all'interno dell'istituto di previdenza interessato non sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale secondo la cifra 2.1.1, oppure
- se l'istituto di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'adesione non ha né persone attive assicurate, né pensionati (liquidazione di un contratto vuoto).

## **4 Liquidazione parziale di un istituto di previdenza in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda**

### **4.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale**

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale, vale il giorno di riferimento del bilancio più vicino alla data d'inizio della riduzione del personale o della ristrutturazione dell'azienda. Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi.

### **4.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi**

I fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale all'interno dell'istituto di previdenza, aumentato di eventuali averi sul conto "Provvedimenti straordinari" (cfr. art. 70 LPP nella versione valida fino al 31 dicembre 2004).

### **4.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi**

#### **4.3.1**

Se i fondi liberi al giorno di riferimento della liquidazione parziale ammontano in media a meno di CHF 1'000 per persona assicurata, non ha luogo alcuna ripartizione dei fondi liberi. In caso contrario viene applicato il piano di ripartizione secondo le cifre seguenti.

#### **4.3.2**

In caso di liquidazione parziale di un istituto di previdenza, per le persone attive assicurate uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita, sussiste un diritto individuale o collettivo su una parte dei fondi liberi dell'istituto di previdenza secondo la cifra 4.2.

#### **4.3.3**

La determinazione del diritto ai fondi liberi dell'istituto di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a) L'effettivo delle persone attive assicurate dell'istituto di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate rimanenti) e in un effettivo uscente (persone assicurate uscenti).
- b) I fondi liberi dell'istituto di previdenza vengono assegnati secondo la cifra 4.2 proporzionalmente agli averi di vecchiaia dell'effettivo restante e uscente.
- c) Una ripartizione individuale dei fondi liberi fra le persone uscenti attive assicurate avviene proporzionalmente, in applicazione dei criteri seguenti:
  - averi di vecchiaia,
  - numero di anni d'assicurazione presso la Fondazione.

#### **4.3.4**

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone uscenti attive assicurate vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate passano assieme ad un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la Fondazione può effettuare collettivamente il trasferimento della loro quota nei fondi liberi.

#### **4.3.5**

I fondi liberi che spettano alle rimanenti persone attive assicurate rimangono all'istituto di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

## **5 Liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza in caso di scioglimento del contratto d'adesione**

### **5.1 Giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale**

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale vale la data di scioglimento del contratto d'adesione. Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi. Sono eccettuati i casi indicati alla cifra 3.2.

### **5.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi**

L'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi avviene per analogia secondo le disposizioni alla cifra 4.2.

### **5.3 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi**

Per la ripartizione e il trasferimento dei fondi liberi si applicano per analogia le disposizioni secondo la cifra 4.3. Non viene applicato l'importo minimo indicato alla cifra 4.3.1.

## **6 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione**

### **6.1 Decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale**

I fatti essenziali, quali la fattispecie della liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione vengono stabiliti per iscritto, sotto forma di una decisione d'accertamento della commissione di previdenza riguardante la liquidazione parziale o totale. Nei casi secondo la cifra 3.2, non è necessaria alcuna decisione di tal genere.

### **6.2 Informazione delle persone assicurate nonché dei beneficiari di rendite**

#### **6.2.1**

Se dal controllo secondo la cifra 3.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione informa le persone assicurate nonché i beneficiari di rendite, direttamente oppure tramite la commissione di previdenza, sulla fattispecie accertata e sull'ulteriore modo di procedere.

#### **6.2.2**

Non appena è stato allestito il piano di ripartizione ed è stata formulata la decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa tutte le persone assicurate nonché i beneficiari di rendite in merito alla decisione riguardante la liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione. Le persone assicurate e i beneficiari di rendite hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'informazione ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se le divergenze esistenti non si possono risolvere bonalmente, la Fondazione assegna alle persone assicurate nonché ai beneficiari di rendite un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

### **6.3 Esecuzione**

#### **6.3.1**

La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza può essere eseguita se:

- entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e
- se sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

### 6.3.2

Se una o di più persone assicurate interessate dalla liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, oppure i beneficiari di rendite, richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure se
- ai ricorsi emessi contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo.

### 6.3.3

Un diritto soggettivo sui fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

## 7 Procedura in casi particolari

### 7.1 Insolvibilità del datore di lavoro

Se entro la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza il datore di lavoro non ha pagato tutti gli importi dovuti e viene aperta nei suoi confronti una procedura di fallimento o una procedura simile, i fondi liberi vengono dapprima dedotti, a titolo provvisorio, dall'importo del contributo in sospeso. Se il contributo può tuttavia essere apportato successivamente, per intero o parzialmente, mediante un pagamento del datore di lavoro o del fondo di garanzia, le pretese delle persone assicurate interessate vengono ricalcolate considerando il maggior patrimonio disponibile e sono apportate ulteriormente previa computazione dei fondi già versati.

### 7.2 Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo

Se in una liquidazione parziale o totale sussiste una riserva dei contributi del datore di lavoro e questa non si può più impiegare conformemente al suo scopo, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi dell'istituto di previdenza.

### 7.3 Contributi arretrati

In una liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza si possono detrarre i costi insorti e i contributi arretrati da un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

## 8 Disposizioni finali

### 8.1 Partecipazione ai costi

I costi della Fondazione nell'ambito della liquidazione parziale o totale di un istituto di previdenza possono essere fatturati al datore di lavoro.

### 8.2 Casi non disciplinati

I casi non esplicitamente disciplinati dal presente regolamento saranno evasi dalla Fondazione osservando le norme legali e applicando per analogia queste disposizioni.

### 8.3 Emanazione e adattamento del regolamento

Il regolamento e i successivi adattamenti sono emanati dal Consiglio di fondazione e approvati dall'autorità di vigilanza.

## 9 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.

---

**Art. 1 Nome**

La PAX Holding (società cooperativa) (in seguito detta Fondatrice) ha costituito sotto il nome

**PAX, Sammelstiftung BVG****PAX, Fondation collective LPP****PAX, Fondazione collettiva LPP**

(in seguito detta Fondazione collettiva) una fondazione ai sensi dell'articolo 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48, capoverso 2 LPP.

---

**Art. 2 Sede**

La Fondazione collettiva ha sede a Basilea.

Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede della Fondazione collettiva in qualunque altro luogo della Svizzera con il consenso dell'autorità di vigilanza.

---

**Art. 3 Scopo**

La Fondazione collettiva ha per scopo lo svolgimento della previdenza personale per i lavoratori dei datori di lavoro affiliati nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) mediante contratti collettivi d'assicurazione completa (vecchiaia, decesso e invalidità) con la PAX, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (PAX).

I datori di lavoro possono affidarsi alla Fondazione collettiva nell'ambito delle prescrizioni della LPP.

Oltre alle prescrizioni minime legali, la Fondazione collettiva può svolgere un'ulteriore previdenza.

Ogni datore di lavoro affiliato forma una propria cassa di previdenza all'interno della Fondazione collettiva. I rapporti con la Fondazione collettiva vengono regolati in un contratto d'adesione.

---

**Art. 4 Organi**

Gli organi della Fondazione collettiva sono:

- il Consiglio di fondazione
- la commissione di previdenza della relativa cassa di previdenza
- l'ufficio di controllo.

---

**Art. 5 Consiglio di fondazione**

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione collettiva. Esso si compone di sei membri: tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé e la presidenza è riservata ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Queste due parti si alternano con un turno annuale.

La durata della carica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione è di quattro anni. È possibile una rielezione.

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione collettiva all'esterno.

Il Consiglio di fondazione è responsabile del pagamento delle prestazioni ai destinatari nell'ambito della legge, dell'atto di fondazione e dei regolamenti stabiliti. Esso è incaricato di emanare o di modificare i regolamenti che sono necessari per l'organizzazione, per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, per i compiti da svolgere nell'ambito dello scopo della Fondazione e per lo svolgimento della previdenza personale dei datori di lavoro

affiliati. I regolamenti soggiacciono al controllo legale dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente ha doppia valenza. Sulle trattative deve essere tenuto un verbale. Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Una decisione mediante circolare presuppone che la maggioranza dei membri abbia approvato per iscritto una richiesta e che nessun membro abbia chiesto una discussione.

Il Consiglio di fondazione trasferisce alla PAX l'amministrazione, ma resta responsabile dell'allestimento del conto annuale.

---

**Art. 5a Elezioni del Consiglio di fondazione (base)****1) Diritto di proporre candidati**

Il Consiglio di fondazione in carica propone 3 candidati dalla cerchia secondo l'articolo 5a 2) a) e 3 candidati dalla cerchia secondo l'articolo 5a 2) b) come pure 5 candidati supplenti.

I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza e i datori di lavoro affiliati possono proporre un altro candidato dalla relativa cerchia degli aventi diritto di elezione passivo.

**2) Diritto di voto passivo**

- a) Come rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione possono essere eletti i rappresentanti dei lavoratori delle commissioni di previdenza.
- b) Come rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione possono essere elette tutte le persone fisiche aventi il ruolo di datori di lavoro affiliati oppure legate ad essi mediante assunzione o funzione all'interno di un organo.

**3) Diritto di voto attivo**

- a) I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza nominano i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione mediante voto per iscritto.
- b) I datori di lavoro affiliati nominano i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione mediante voto per iscritto.

Il Consiglio di fondazione regola il procedimento elettorale dettagliato in un Regolamento elettorale separato.

---

**Art. 6 PAX**

La PAX gestisce gli affari che le vengono affidati dal Consiglio di fondazione e si occupa specialmente di tutti i compiti che risultano dallo svolgimento della previdenza professionale della Fondazione collettiva.

La partecipazione dei rappresentanti della PAX alle riunioni del Consiglio di fondazione è disciplinata in un regolamento separato.

---

**Art. 7 Commissione di previdenza**

Per ogni cassa di previdenza viene istituita una commissione di previdenza. Questa commissione è composta pariteticamente ai sensi dell'articolo 51 LPP da rappresentanti del datore di lavoro e da rappresentanti dei lavoratori.

La commissione di previdenza esercita i diritti e gli obblighi che le spettano per legge e che le sono attribuiti dal regolamento o dal contratto.

---

**Art. 8 Ufficio di controllo e perito**

L'ufficio di controllo e il perito sono nominati dal Consiglio di fondazione. Essi devono soddisfare i presupposti prescritti dalla legge.

L'ufficio di controllo e il perito in materia di previdenza professionale sono eletti per un anno di carica e possono essere rieletti.

L'ufficio di controllo esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento patrimoniale della Fondazione collettiva. Il perito per la previdenza professionale verifica periodicamente se le disposizioni regolamentari tecnico-assicurative dell'assicurazione corrispondono alle prescrizioni legali.

L'ufficio di controllo redige un rapporto scritto dei suoi controlli, destinato al Consiglio di fondazione e all'autorità di vigilanza.

---

#### **Art. 9 Patrimonio della Fondazione**

La fondatrice conferì alla Fondazione collettiva l'importo di CHF 1000 (franchi svizzeri mille).

Da allora il patrimonio della Fondazione è stato e viene accumulato mediante donazioni facoltative e regolamentari delle ditte affiliate nonché dei loro lavoratori e di terzi.

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito secondo i principi di sicurezza, ricavi adeguati al mercato e adeguata ripartizione del rischio.

È esclusa una riversione del patrimonio della Fondazione alla fondatrice, a un datore di lavoro affiliato o una utilizzazione del patrimonio della Fondazione diversa dagli scopi della previdenza in favore del personale.

---

#### **Art. 10 Contabilità**

La chiusura dei conti avviene annualmente il 31 (trentuno) dicembre, la prima volta il 31 (trentuno) dicembre 1985 (millenovecentotantacinque).

---

#### **Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione**

Il Consiglio di fondazione può modificare le disposizioni dell'atto di fondazione, sempre salvaguardando lo scopo della fondazione, se almeno cinque consiglieri di fondazione votano per la modifica prevista.

La modificazione avviene sotto riserva d'approvazione dell'autorità di vigilanza.

---

#### **Art. 12 Scioglimento della Fondazione collettiva**

In caso di scioglimento della Fondazione collettiva, il Consiglio di fondazione decide, d'intesa con l'autorità di vigilanza, nell'ambito dello scopo della Fondazione, sull'utilizzazione del patrimonio della Fondazione.

---

#### **Art. 13 Scioglimento di una cassa di previdenza**

In caso di scioglimento di una cassa di previdenza, il Consiglio di fondazione provvede a mantenere e garantire tutti i diritti dei destinatari conformemente alla legge, trasferendo di regola gli esistenti rapporti assicurativi ed altro patrimonio della Fondazione eventualmente esistente della relativa cassa di previdenza ad altri istituti di previdenza in favore del personale, informandone l'ufficio di controllo.

---

#### **Art. 14 Equiparazione dei sessi**

Le denominazioni datore di lavoro, lavoratore, rappresentante, candidato, supplente, presidente ed esperto utilizzate nel presente atto si riferiscono in pari misura a persone di sesso maschile e femminile.

Questo documento corrisponde alla versione approvata del 9 giugno 2008.

Basandosi sull'atto di fondazione della PAX, Fondazione collettiva LPP, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento dell'amministrazione.

### 1 Commissione paritetica di previdenza

#### 1.1 Composizione

##### 1.1.1

La commissione paritetica per ogni cassa di previdenza è composta

- a) dai rappresentanti del datore di lavoro, nominati dal datore di lavoro e
- b) da un numero pari di rappresentanti dei lavoratori, che vengono eletti dalla cerchia degli assicurati, considerando le categorie dei lavoratori.

##### 1.1.2

Ogni commissione di previdenza si costituisce autonomamente. La durata della carica del presidente è stabilita dalla commissione di previdenza ed è di tre anni interi. Non si considerano gli eventuali anni civili frazionati all'inizio di un contratto. È possibile una rielezione.

##### 1.1.3

La carica dei membri delle commissioni di previdenza dura tre anni interi. Non si considerano gli eventuali anni civili frazionati all'inizio di un contratto. È possibile una rielezione.

##### 1.1.4

La fine del rapporto di lavoro provoca l'uscita dalla commissione di previdenza. Per la rimanente durata della carica viene eletto un supplente.

##### 1.1.5

I cambiamenti di persona nelle commissioni di previdenza devono essere comunicati immediatamente per iscritto alla PAX, Fondazione collettiva LPP.

#### 1.2 Elezione dei rappresentanti dei lavoratori

##### 1.2.1

Sono eleggibili e hanno diritto al voto tutti i lavoratori assicurati nella cassa di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto.

##### 1.2.2

La nomina avviene a maggioranza semplice dei voti emessi (maggioranza relativa). Sono eletti quei candidati che raccolgono la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti decide il sorteggio.

##### 1.2.3

Per le elezioni successive nel caso previsto dalla cifra 1.1.4 vale la stessa procedura.

##### 1.2.4

La nomina deve essere comunicata per iscritto alla PAX, Fondazione collettiva LPP mediante un verbale d'elezione.

#### 1.3 Riunioni, decisioni

##### 1.3.1

Ogni commissione di previdenza si riunisce ogni qualvolta lo richiedano gli affari della cassa di previdenza, tuttavia almeno una volta all'anno.

##### 1.3.2

La convocazione viene fatta su richiesta del presidente o se la richiede la metà dei membri della commissione di previdenza.

##### 1.3.3

Il presidente dirige la riunione.

##### 1.3.4

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti di tutti i membri. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo. La commissione di previdenza può prevedere un'altra procedura. Le eventuali decisioni in merito devono essere comunicate immediatamente in base al verbale alla PAX, Fondazione collettiva LPP. Le decisioni possono essere anche prese mediante circolare.

##### 1.3.5

Sulle decisioni deve essere tenuto un verbale sottoscritto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. I verbali devono essere inoltrati alla PAX, Fondazione collettiva LPP.

#### 1.4 Compiti e obblighi

La commissione di previdenza si adopera per la realizzazione dello scopo della previdenza e adempie in particolare i compiti seguenti:

- a) Nell'osservanza delle prescrizioni legali (LPP), delibera sul regolamento della previdenza in favore del personale della cassa di previdenza e in comune con il datore di lavoro sull'adesione alla Fondazione.
- b) Informa le persone assicurate sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione patrimoniale della cassa di previdenza.
- c) Sorveglia che il datore di lavoro presenti i documenti ed effettui le comunicazioni previste nel contratto d'adesione.
- d) Sorveglia che i contributi vengano versati alla scadenza.
- e) Collabora alla raccolta dei documenti necessari per la giustificazione del diritto in caso di previdenza.
- f) Decide secondo lo scopo della Fondazione l'utilizzo dei fondi messi a disposizione per le misure speciali secondo la LPP, a condizione che ciò non sia già regolato nella legge o nel regolamento della previdenza.
- g) Decide, nell'ambito dello scopo della Fondazione e nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, l'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza.

Le comunicazioni della commissione di previdenza alla PAX, Fondazione collettiva LPP, sono giuridicamente valide se giungono per iscritto alla sede principale di Basilea.

#### 1.5 Obbligo del segreto

I membri della commissione di previdenza e tutte le persone che partecipano allo svolgimento della previdenza professionale, soggiacciono all'obbligo del segreto per tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'ambito della loro funzione. Questo obbligo persiste anche dopo la cessazione della funzione.

#### 1.6 Responsabilità

I membri della commissione di previdenza e tutte le persone incaricate dello svolgimento della previdenza professionale, rispondono dei danni da loro provocati intenzionalmente o per negligenza (articolo 52 LPP).

## **2 Modifica del regolamento**

Il Consiglio di fondazione può decidere in ogni momento una modifica di questo regolamento dell'amministrazione. Le eventuali modifiche devono essere comunicate per iscritto al datore di lavoro affiliato al più tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore.

## **3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento dell'amministrazione entra in vigore il 1° ottobre 1998.

## **4 Disposizione transitoria**

Il presente regolamento dell'amministrazione è parte integrante dei contratti d'adesione che vengono stipulati a partire dal 1° ottobre 1998.



PAX, Fondazione collettiva LPP  
Aeschenplatz 13, casella postale, 4002 Basilea  
telefono +41 61 277 66 66, telefax +41 61 277 64 56  
info@pax.ch, www.pax.ch

